

Assicurazione a copertura dei rischi informatici

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AIG Europe S.A.

Prodotto: Professional Edge Cyber

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Professional Edge Cyber è una polizza assicurativa che si compone di più coperture opzionali che operano solo ove richiamate nel Frontespizio. Professional Edge Cyber include, tra le altre, delle coperture assicurative volte a tenere indenne l'Assicurato dalle Perdite Pecuniarie derivanti dai Costi di Difesa sostenuti dall'Assicurato, dai Costi di Contenimento dei Danni, dagli Onorari Professionali Relativi a Interventi di contenimento dei Danni, e da ogni altra perdita o costo previsti in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici:

L'Assicuratore indennizza qualsiasi Società per tutti i Costi di Difesa sostenuti dalla Società in relazione a un'Indagine da parte di un'Autorità di Vigilanza, nonché le Perdite Pecuniarie traenti origine da Accertamenti PCI-DSS.

L'Assicuratore indennizza qualsiasi Assicurato o paga per conto dell'Assicurato tutte le Perdite Pecuniarie derivanti da una Richiesta di Risarcimento in relazione a Violazioni di Informazioni Riservate, Falla nella Sicurezza, divulgazione o trasmissione non autorizzata di Dati Personalni.

- ✓ Copertura per Interruzione della rete:

L'Assicuratore rimborsa alla Società eventuali Perdite Dovute a Interruzione della Rete subite dalla Società e derivanti da un Blocco del Sistema Informatico della Società alle condizioni indicate in polizza.

L'Assicuratore rimborsa alla Società paga per suo conto gli eventuali Costi di Interruzione della Rete al fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del Sistema informatico della Società.

- ✓ Copertura per Gestione di eventi:

L'Assicuratore indennizza la Società per tutte le Perdite Pecuniarie in relazione a Servizi di Assistenza Legale, Servizi Informatici, Ripristino Dati, Servizi per la Tutela della Reputazione, Costi di Notifica, Credit Monitoring e ID Monitoring sopportate in conseguenza di un Evento Assicurato.

- ✓ Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi:

L'Assicuratore indennizza la Società per tutte le Perdite Pecuniarie subite da un Assicurato unicamente in conseguenza di una Minaccia a Scopo Estorsivo.

Si precisa che le coperture della polizza sono prestate limitatamente i) alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società, e ii) agli Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza, o qualunque



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi condotta intenzionale tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- qualsiasi atto criminale, disonesto, fraudolento;
- qualsiasi inosservanza o mancata esecuzione intenzionale di una decisione, un'ingiunzione o un ordine da parte di un giudice, tribunale, arbitro o di un'Autorità di vigilanza nella giurisdizione pertinente;
- qualunque atto deliberato, intenzionale o imprudente.

- ✗ Qualsiasi reale, asserita o minacciata discarica, dispersione infiltrazione, liberazione, migrazione, o fuga di Agenti Inquinanti, ovvero qualsiasi direttiva, richiesta o intervento volto a ottenere l'esame, il controllo o la rimozione di agenti inquinanti.

- ✗ Qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza pregressa.

- ✗ Il pagamento di qualsiasi indennizzo che esponga l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione prevista da una risoluzione delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

- ✗ Il pagamento delle imposte dovute a qualsiasi titolo dalla Società in relazioni alle coperture richiamate in polizza.

- ✗ Le fattispecie di danno non indennizzabili dall'Assicuratore ai sensi della Legge o della giurisdizione in cui è presentata una Richiesta di Risarcimento o si verifica un Evento Assicurato.

- ✗ Le Franchigie e la parte di danno che

Periodo di Osservazione Automatico o Periodo di Osservazione Facoltativo, ovvero alle Richieste di Risarcimento considerate come se fossero state avanzate per la prima volta, o agli Eventi Assicurati considerati come se fossero avvenuti per la prima volta durante uno dei suddetti periodi.

Si precisa inoltre che le coperture sopra descritte sono operanti soltanto ove richiamate nel Frontespizio e sono soggette alle condizioni e alle limitazioni meglio dettagliate nelle condizioni di assicurazione. La preghiamo di leggere con attenzione le condizioni di assicurazione prima di stipulare la polizza.

L'ammontare della somma assicurata cambia in base alle specifiche esigenze assicurative del Contraente ed è specificato nel Frontespizio.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia ad altra documentazione precontrattuale.

eccede il massimale.

Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

Con riferimento alla Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici:

- ! Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti, fermo restando quanto previsto in polizza;
- ! Qualsiasi violazione di brevetti, fermo restando quanto previsto in polizza;
- ! Il sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del Sistema Informatico dell'Azienda su ordine di qualsiasi autorità pubblica o governativa.

Con riferimento alla Copertura per Interruzione della rete:

- ! Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da terzi o penale versata a terzi;
- ! Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli.
- ! Qualsiasi perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti e/o appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta ad una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte della Società.

Con riferimento alla Copertura per Gestione di eventi:

- ! Qualsiasi lesione personale, infermità, malattia o decesso e qualsiasi danneggiamento, perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati;
- ! Qualsiasi violazione di brevetti;
- ! Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti, .

Con riferimento alla Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi:

- ! Qualsiasi lesione personale, infermità, malattia o decesso e qualsiasi perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati, fermo restando quanto previsto in polizza;
- ! Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.
- ! Qualsiasi violazione di brevetti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento notificate all'Assicurato in tutto il Mondo, salvo diversa precisazione dell'ambito territoriale nel Frontespizio e ad esclusione dei Paesi inclusi nella lista dei Paesi sanzionati dall'OFAC.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico ed interamente dovuto alla data di sottoscrizione della polizza salvo quando sia previsto il pagamento semestrale (nel qual caso il 50% del pagamento deve essere versato alla data di sottoscrizione ed il saldo alla data indicata nel Frontespizio). Il pagamento del premio deve essere effettuato esclusivamente tramite un intermediario iscritto al RUI a mezzo bonifico bancario con valuta compensata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Frontespizio se il Premio è stato pagato entro tale data, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione termina una volta raggiunta la data di scadenza indicata nel Frontespizio, fermo restando la possibilità delle parti di concordare il rinnovo per un'ulteriore annualità ai termini e alle condizioni da pattuirsi e fermo restando l'eventuale Periodo di Osservazione applicabile.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede il tacito rinnovo.

Polizza di Assicurazione per la protezione dei dati e della responsabilità per gli incidenti informatici



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "ProfessionalEdge2016 - Rischi Informatici"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AES), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163 milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Indagini per violazione della normativa in materia di protezione dei dati	<p>Tutti i Costi di Difesa sostenuti dalla società in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza che la Società è tenuta a versare in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Perdite Pecuniarie traenti origine da una Accertamento PCI-DSS.</p>
Responsabilità per gli Incidenti' Informatici	<p>Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato in relazione a;</p> <p>(i) una effettiva o asserita Violazione di Informazioni Riservate da parte di un Assicurato o di un Detentore di Informazioni;</p> <p>(ii) un reale o presunta Falla nella Sicurezza;</p> <p>(iii) omessa segnalazione, da parte della Società a un Interessato e/o a qualsiasi Autorità di Vigilanza, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di Dati Personalii per le quali la Società è responsabile secondo il disposto di qualsiasi Normativa in Materia di Protezione dei Dati.</p>
Perdite Dovute a Interruzione della Rete	<p>Perdite dovute a Interruzione della Rete subite dalla Società e derivanti da un Blocco del Sistema Informatico della Società, a condizione che il danno sia sofferto:</p> <p>(i) dopo la scadenza della Franchigia Temporale e durante il Blocco, per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dello scadere della Franchigia Temporale; e/o</p> <p>(ii) per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco.</p>
Costi di Interruzione e Attenuazione	<p>Costi di Interruzione della Rete sostenuti dopo lo scadere della Franchigia Temporale al fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del Sistema Informatico della Società.</p> <p>Detti Costi di Interruzione della Rete possono essere sostenuti soltanto durante il Blocco ma per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dello scadere della Franchigia Temporale.</p>
Gestione di eventi	<p>Perdite Pecuniarie in relazione a:</p> <p>(i) Servizi di Assistenza Legale;</p> <p>(ii) Servizi Informatici;</p> <p>(iii) Ripristino Dati;</p> <p>(iv) Servizi per la Tutela della Reputazione;</p> <p>(v) Costi di Notifica; e,</p> <p>(vi) Credit Monitoring e ID Monitoring,</p> <p>subite unicamente in conseguenza di un Evento Assicurato che si è verificato o che, sulla base di validi motivi, la Società e l'Assicuratore ritengono si sia verificato.</p> <p>Tali onorari, costi e spese saranno risarciti dall'Assicuratore soltanto se gli esborsi sono sostenuti entro un anno della data nella quale l'Eventi Assicurato è notificato all'Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali.</p>
Attacchi informatici a fini estorsivi	Perdite pecuniarie subite da un Assicurato unicamente in conseguenza di una minaccia a scopo estorsivo.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vетra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Periodo di osservazione automatico	La Contraente ha diritto a un Periodo di Osservazione automatico di sessanta (60) giorni in caso di mancato rinnovo o di mancata sostituzione della presente polizza ("Periodo di Osservazione Automatico").
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Pronto intervento	<p>La copertura prestata in base alla presente appendice Pronto Intervento è disponibile soltanto in relazione a Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza; l'Assicurato si obbliga, quale condizione per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in virtù della presente appendice, a denunciare all'Assicuratore l'Evento Assicurato, non appena ragionevolmente possibile, contattando il Numero d'Emergenza indicato nella presente appendice.</p> <p>Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.</p>
Responsabilità civile Multimediale	<p>L'Assicuratore indennizzerà o pagherà per conto della Società qualsiasi perdita che sia la conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzata da un terzo e concernente Attività Multimediale.</p>
Incidente riguardante i dati elettronici	<p>Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione di Informazioni Riservate; 2. Incidenti di Sicurezza; 3. Disfunzione Operativa; oppure, 4. Incidente Riguardante i Dati Elettronici. <p>Incidente riguardante i dati elettronici</p> <p>Danneggiamento o distruzione del Sistema Informatico di una Società causato da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accumulo di cariche elettrostatiche o perturbazioni elettromagnetiche; 2. surriscaldamento di componenti cruciali del Sistema Informatico della Società; 3. sovraccarico di corrente; 4. condizioni meteorologiche avverse, fulmine o altre calamità naturali; 5. Incendio, inondazione, e 6. atti vandalici contro sistemi informatici cruciali della società, in seguito al quale i dati risultano non leggibili da parte di un computer. <p>Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.</p>
Fornitore di servizi esternalizzati (OSP)	<p>Perdite dovute a interruzione della rete dell'OSP</p> <p>Perdite Dovute a Interruzione della Rete subite della Società e derivanti da un Blocco del Sistema Informatico di un OSP, a condizione che tali Perdite Dovute a Interruzione della Rete siano subite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dopo la scadenza della Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni dell'OSP e durante il Blocco, e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della suddetta franchigia temporale; e/o 2. per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco. <p>Costi di interruzione e attenuazione dell'OSP</p> <p>Costi di Interruzione della Rete sostenuti dall'OSP dopo la scadenza della Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni dell'OSP al fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del Sistema Informatico dell'OSP.</p>

	<p>Detti Costi di Interruzione della Rete possono essere sostenuti soltanto durante il Blocco e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni decorrente dallo scadere della Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni dell'OSP.</p>
Disfunzione del sistema informatico	<p>Perdite dovute a Interruzione della Rete causata da una Disfunzione del Sistema Informatico</p> <p>Perdite dovute a Interruzione della Rete subite della Società e derivanti da un Blocco causato da una Disfunzione del Sistema Informatico di una Società, a condizione che tali Perdite dovute a Interruzione della Rete siano subite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dopo la scadenza della Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni del Sistema Informatico e durante il Blocco, ma comunque per un periodo non superiore a 120 giorni decorrente dallo scadere della Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni del Sistema Informatico; e 2. per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco. <p>Costi di Interruzione e Attenuazione</p> <p>Costi di Interruzione della Rete sostenuti dopo che sia trascorso metà del periodo corrispondente alla Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni del Sistema informatico al fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del Sistema Informatico di una Società.</p> <p>Detti Costi di Interruzione della Rete devono essere sostenuti soltanto durante il Blocco e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni decorrente dallo scadere della Franchigia Temporale.</p>
Periodo di osservazione facoltativo	<p>Solo con riferimento alle garanzie Copertura per Rischi Professionali, Copertura per Responsabilità per servizi multimediali, Copertura per Servizi e prodotti tecnologici e Copertura per Protezione dei dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici, la Contraente ha diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione di durata non superiore a tre (3) anni in caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente Polizza ("Periodo di Osservazione Facoltativo"), a condizione che la Contraente faccia richiesta e versi il relativo premio addizionale, di importo pari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 al cento per cento (100%) del Premio Annuale Interno, per un periodo di un (1) anno; 4.1 al centosettantacinque per cento (175%) del Premio Annuale Interno, per un periodo di due (2) anni; oppure 5.1 al duecento per cento (200%) del Premio Annuale Interno, per un periodo di tre (3) anni.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici	<p>Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assenti. Tuttavia la presente esclusione non riguarda le Richieste di Risarcimento per concorrenza sleale derivanti da un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Responsabilità Specificamente Assunta, Garanzie Contrattuali Qualsiasi garanzia, clausola contrattuale o responsabilità assunta o accettata da un Assicurato in virtù di un contratto o accordo, tranne nella misura in cui tale responsabilità sarebbe sorta in capo</p>
--	--

	<p>all'Assicurato anche in assenza di detto contratto o accordo.</p> <p>Lesioni Personali e Danni a Cose</p> <p>Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lesione fisica, infermità, malattia o decesso; tuttavia la presente esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle suddette condizioni; 2. perdita o distruzione di beni materiali diversi dai dati. <p>Responsabilità Datoriale</p> <p>Qualsiasi atto illecito inerente al rapporto di lavoro subordinato (tra cui licenziamento illegittimo, o comunque illegittima estinzione del rapporto di lavoro, discriminazione, molestia, ritorsione o altro illecito analogo) posto in essere dalla Società.</p> <p>Infrastruttura</p> <p>Qualsiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente clausola non si applica al Sistema Informatico di una Società; 2. guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato; 3. guasto di satelliti. <p>Azioni di Pubbliche Autorità</p> <p>Sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del Sistema Informatico dell'Azienda su ordine di qualsiasi autorità pubblica o governativa.</p> <p>Assicurato contro Assicurato</p> <p>Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di qualsiasi Assicurato ovvero da e per conto del Contraente nei confronti di un Assicurato o della Società. Tuttavia la presente esclusione non si applica a una violazione, effettiva o asserita, dei Dati Personalni di qualsiasi dipendente, amministratore, socio o dirigente.</p> <p>Brevetti</p> <p>Qualsiasi violazione di brevetti. La presente esclusione non si applica alle Perdite Pecuniarie traenti origine da una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato relative a una violazione di dati societari.</p> <p>Accertamento PCI-DSS</p> <p>Qualsiasi Accertamento PCI-DSS a meno che lo specifico assicurato che sia soggetto all'Accertamento PCI-DSS sia stato omologato come in linea con le norme in materia di sicurezza dei dati cornunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento prima del, o alla data della Violazione dei Dati Confidenziali che ha determinato tale Accertamento PCI-DSS.</p>
--	--

Segreto Commerciale

Qualsiasi:

1. perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;
2. appropriazione indebita di segreti commerciali

dovuta a una divulgazione non autorizzata di infonnazioni da parte di un Assicurato. La presente esclusione non si applica alle Perdite Pecuniarie traenti origine da una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato relative a una violazione di Dati Societari.

Valore Monetario

1. Furto di denaro o titoli a danno di un Assicurato; oppure
2. trasferimento o perdita di denaro o titoli da o verso i conti di un Assicurato o conti posti sotto il contratto di un Assicurato, compresi i conti dei clienti. I conti comprendono ccenti di deposito, di credito, di debito, prepagati e conti di intermediazione

Richieste di Risarcimento relative a Strumenti Finanziari

Qualsiasi violazione, effettiva o asserita, di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di legge (scritta o di common law) relative al possesso, all'acquisto, alla vendita o all'offerta, ovvero alla sollecitazione di acquisto o vendita, di strumenti finanziari.

Tuttavia la presente esclusione non si applica a una Richiesta di Risarcimento relativa alla mancata segnalazione, effettiva o presunta, di una Violazione di Informazioni Riservate a un'Autorita di Vigilanza.

USA/Canada

Qualsiasi:

1. inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
 2. qualsiasi violazione effettiva o asserita di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti della Employee Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d'America così come successivamente modificato e/o emendato;
 3. qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti d'America, del Securities Exchange Act del 1934 degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi principio giurisprudenziale ad essi relativi;
 4. qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC degli Stati Uniti d'America come di volta in volta modificato o qualsiasi norma o regolamento promulgato ai sensi dello stesso; o
 5. danni punitivi ed esemplari;
- derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi decisione giudiziale ottenuta, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.

Guerra e Terrorismo

Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da

	qualsiasi di tali eventi.
Esclusioni Copertura della rete	<p>Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assenti.</p> <p>Migliorie</p> <ol style="list-style-type: none"> Aggiomamento, <i>upgrade</i>, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società affinchè tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Blocco; oppure eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software. <p>Lesioni Personal e Danni a Cose Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> lesione fisica, infermità, malattia o decesso; perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati; Condizioni Commerciali. <p>Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli.</p> <p>Calamità Naturale Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli.</p> <p>Calamità Naturale Incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, acqua, inondazione, alluvione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, smottamento, grandine, cause di forza maggiore e ogni altro evento naturale qualunque ne sia la causa.</p> <p>Brevetti Qualsiasi violazione di brevetti.</p> <p>Segreto Commerciale Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti; appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di una Società. <p>Infrastruttura Qualsiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo della Società, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout, Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società; guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di una Società; guasto di satelliti. <p>Terzi Richieste di Risarcimento avanzate da terzi o penali versate a terzi.</p>

	<p>Guerra e Terrorismo Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.</p>
Esclusioni Gestione di eventi	<p>Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o alto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assenti.</p> <p>Migliorie 1. Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Societe affinche tale sistema sea di livello superiore rispetto a quello preesistente al veriticarsi di un Fella nella Sicurezza o di una Disfunzione Operativa, oppure 2. eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.</p> <p>Lesioni personali e danni a cose Qualsiasi: 1. lesione fisica, infermità malattia o decesso; 2. perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati.</p> <p>Infrastruttura Qualsiasi: 1. guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo del/Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato; 2. guasto di satelliti.</p> <p>Brevetti Qualsiasi violazione di brevetti.</p> <p>Segreto Commerciale Qualsiasi 1. perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti; 2. appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.</p> <p>Guerra a terrorismo Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.</p>

Esclusioni Attacchi informatici a fini estorsivi	<p>Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza s/ea/e, siano essi effettivi o asseriti.</p> <p>Lesioni personali e danni a cose Qualsiasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> lesione fisica, infermità, malattia o decesso. Tuttavia la presente esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti angina dalle condizioni di cui copra; oppure perdita o distruzione di beni materiali, diversi dai dati; Ente governativo o pubblica autorità. <p>Qualsiasi minaccia a scopo estorsivo da parte di qualsiasi ente governativo o pubblica autorità.</p> <p>Ente governativo o pubblica autorità Qualsiasi minaccia a scopo estorsivo da parte di qualsiasi ente governativo o pubblica autorità.</p> <p>Infrastruttura Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al sistema informatico di una società; guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un assicurato; guasto di satelliti. <p>Brevetti Qualsiasi violazione di brevetti.</p> <p>Segreto commerciale Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti; appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato. <p>Guerra e terrorismo Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.</p>
Esclusioni generali	<p>Condotta intenzionale</p> <ol style="list-style-type: none"> Inosservanza o mancata esecuzione intenzionale di una decisione, un'ingiunzione o un ordine da parte di un giudice, tribunale, arbitro o di un'Autorita di vigilanza nella giurisdizione pertinente; qualsiasi atto criminale, disonesto o fraudolento, fermo restando tuttavia che la presente esclusione non si applica alle Perdite

Pecuniarie assicurate in base alla copertura Condotta dolosa di un Dipendente delle sezioni di polizza relative alle seguenti garanzie: Copertura per Rischi professionali, Copertura per Servizi tecnologici e Prodotti Tecnologici e Copertura per Responsabilità per Servizi Multimediali; oppure

12. qualunque atto deliberato, intenzionale o imprudente commesso:
 - d. da amministratori, funzionari, soci o dal Dirigente Competente della Società, che abbiano agito da soli o in collusione con altri; oppure
 - e. da dependenti della Società che abbiano agito in collusione con qualunque amministratore, dirigente, socio o Dirigente Competente della società.

L'Assicuratore continuerà a tenere indenne la Società dei Costi di Difesa ai sensi della presente Polizza fino al momento in cui un giudice, tribunale, arbitro o un'Autorità di vigilanza avrà stabilito che uno qualsiasi degli atti di cui ai suddetti punti da i) a ii) è stato commesso dalla Società. Una volta accertata tale responsabilità, l'Assicuratore avrà diritto alla restituzione di qualsiasi importo corrisposto alla Società in forza della presente Polizza.

Inquinamento

Reale, asserita o minacciata discarica, dispersione, infiltrazione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti Inquinanti; oppure qualsiasi direttiva, richiesta o intervento volto a ottenere l'esame, controllo, la rimozione di agenti inquinanti, ovvero a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti Inquinanti o a contrastare o valutare gli effetti di tali sostanze.

Richieste di risarcimento o circostanze pregresse

qualsiasi circostanza che, alla data di decorrenza della presente Polizza, un Dirigente competente della Società avrebbe ragionevolmente potuto ritenere suscettibile di dare origine a una Richiesta di Risarcimento; ovvero qualsiasi circostanza, Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato denunciati in base a qualsiasi polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito; oppure

qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentatore, qualsiasi indagine, arbitrato mediazione o altra modalità di risoluzione delle controversie, siano essi pregressi o in corso, di cui il Dirigente competente della Società sia stato a conoscenza nella Data di Continuità, o che derivi dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici a quelli che sono oggetto di tali procedimenti o azioni; oppure

qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato che costituirebbe altrimenti una Singola Richiesta di Risarcimento insieme ad una qualsiasi richiesta di risarcimento o altra circostanza denunciate ai sensi di una polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito.

Sanzioni

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna Richiesta di Risarcimento o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllata, nel far ciò, incorrano in qualsiasi sanzione,

	<p>divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme o regolamenti dell'Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti/ d'America.</p> <p>Imposte Imposte dovute a qualunque titolo dalla Società (esclusa l'IVA o tasse equivalenti) pagabili in relazione alle coperture Servizi Informatici, Servizi di assistenza Legate, Servizi per la tutela della Reputazione, Costi di Notifica e/o Credit Monitoring e ID Monitoring.</p> <p>Perdite non assicurabili Fattispecie di danno non indennizzabili dall'Assicuratore in base alle leggi che regolano la presente Polizza o nella giurisdizione in cui è presentata una Richiesta di Risarcimento o si verifica per la prima volta un Evento Assicurato.</p>
<p>Esclusioni Responsabilità Civile Multimediale</p>	<p>Anti-Trust Qualsiasi attuale o affermata violazione della normative in materia antitrust, di restrizione del commercio o di concorrenza sieale.</p> <p>Responsabilità assunta, promessa o garanzia legate Qualsiasi <ul style="list-style-type: none"> (i) promessa o espressa garanzia fatta dall'Assicurato; o (ii) Responsabilità contrattuale o altre obbligazioni contrattuali assunte o accettate da un Assicurato a meno che tale responsabilità gli sarebbe stata attribuita anche in assenza di contratto. </p> <p>Danni alle persone/danni alle cose Qualsiasi <ul style="list-style-type: none"> (I) danno Fisico, la malattia, invalidità o morte; tuttavia la presente Esclusione non si applica nei confronti di shock nervoso, stress emotivo, angoscia mentale o follia, a meno che non derivanti da quanto sopra; (II) Danno o perdita o distruzione di beni tangibili o impossibilità d'uso degli stessi </p> <p>Diritti digitali Qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società avanzata da o in nome di qualiasi imprenditore indipendente, distributore di terze parti, licenziatario, sub-concessionario, joint venture, venture partner, qualiasi dipendente delle società precedentemente citate, o qualiasi dipendente o agente della Società derivante da, basato su, o attribuibile a contenziosi per il possesso o l'esercizio di diritti su Contenuto Multimediale.</p> <p>Responsabilità civile datoriale Qualsiasi responsabilità civile della Società nei confronti del proprio personale (incluso il licenziamento illegittimo, congedo o cessazione, discriminazione, molestie, ritorsioni o altra richiesta di risarcimento relativa a motivi di impiego).</p> <p>Dati finanziari Errori commessi nella predisposizione dei dati finanziari che la Società pubblica, incluso il bilancio annuale della Società e qualiasi</p>

	<p>comunicazione al mercato azionario.</p> <p>Frode/Infedeltà Qualsiasi atto fraudolento o disonesto o omissione dell'Assicurato</p> <p>Azione governativa/azione dell'autorità di controllo Qualsiasi azione governativa, dell'autorità di controllo, di licenza o commissione o investigativa.</p> <p>Infrastruttura Qualsiasi guasto meccanico, guasto elettrico, incluse l'interruzione della corrente elettrica, aumento, calo di tensione o black-out, guasto della telecomunicazioni o dei satelliti, a meno che tale malfunzionamento derivi esclusivamente da un atto, errore o omissione commessa da un Assicurato nello svolgimento di Attività Multimediali.</p> <p>Assicurato contro assicurato Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di un Assicurato o il Contraente nei confronti di un altro Assicurato o la Società.</p> <p>Servizi di messaggistica interna Qualsiasi pubblicazione o trasmissione di Contenuto Multimediale che sia fatta su uno qualsiasi dei sistemi di messaggistica interna della Società, bacheca, o chat room.</p> <p>Sopra-remunerazione Qualsiasi sconto sul prezzo, premio, riconoscimento o altro beneficio pagato in eccesso all'ammontare pattuito o aspettato.</p> <p>Brevetti/segreti commerciali Qualsiasi (i) violazione di un brevetto; (ii) perdita del diritto di registrare un brevetto; o (iii) Appropriazione indebita di segreti commerciali.</p> <p>Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari Qualsiasi attuale o presunta violazione di una legge, regolamento o regola (legislativa o, ove applicabile, di c.d. common law) relativa alla proprietà, acquisto, vendita o offerta di, o sollecitazione di, o offerta di acquisto o vendita di, strumenti finanziari.</p> <p>Violazione del diritto d'autore (copyright) del software Qualsiasi violazione del diritto d'autore (copyright) relativa ad un software, codice sorgente, o licenza software salvo che la stessa derivi da una Richiesta di Risarcimento che lamenti una violazione del diritto d'autore (copyright), marchio o brand relativa ad Attività Multimediali generate o visualizzate in una pubblicazione o emissione televisiva attraverso l'uso del software.</p> <p>Debiti Commerciali Qualsiasi (i) debito commerciale in cui sia incorso l'Assicurato, o</p>
--	--

	<p>(ii) Garanzia data da un Assicurato per un debito.</p> <p>Marchi Qualsiasi violazione di marchi da parte di qualsiasi bene, prodotto o servizio visualizzato o incluso in un contenuto Multimediale</p> <p>USA/Canada Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo; 1.2. qualsiasi violazione effettiva o presunta di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla legge Retirement Income Security del 1974 o di eventuali modifiche; 1.3. qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934 o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi legge comune ad essi relativi; 1.4. qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC e seguenti e le relative modifiche o qualsiasi norma o regolamento promulgato sensi dello stesso; a 1.5. danni punitivi ed esemplari, derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto negli Stati Uniti d'America, Canada o una qualsiasi delle loro territori o possedimenti. <p>Guerra e Terrorismo Guerra, terrorismo, invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.</p>
Esclusioni Fornitore di servizi esternalizzati (OSP)	<p>Migliorie Qualsiasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico di un OSP affinchè tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Blocco; oppure 2.1. eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software. <p>Infrastruttura Qualsiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato o del Fornitore di Servizi Esternalizzati, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente clausola non si applica al Sistema Informatico di un OSP; 2. guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato o di un Fornitore di Servizi Esternalizzati; 3. guasto di satelliti.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vетra, 17 – 20123 MILANO
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

contenute.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato:

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

**AIG Europe SA
Financial Lines Claims
Piazza Vetra, 17
20123 Milano**

Italia

- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.

Obblighi dell'impresa

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



Quando e come devo pagare?

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
---------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>



Come posso dissidere la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai soggetti che intendono assicurarsi contro i rischi informatici.
--



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 17,42%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della
----------------------------------	---

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	<p>prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/finnet/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></p>	

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Professional Edge 2016



ProfessionalEdge 2016: Frontespizio

Polizza n.	IFL00xxxx																																											
Contraente	xxxxx																																											
Indirizzo	xxxxxxxxxx, xxx XXXXX XXXXX																																											
P. IVA	P. IVA xxxxxxxxx																																											
Assicuratore	AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia																																											
Sede dell'Assicuratore	Piazza Vetra, 17 20123 MILANO (MI)																																											
Premio annuo imponibile	<p>€ xx.000,00</p> <p>Split del premio per Stati in cui è consenta l'assicurazione in Libera Prestazione di Servizi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Premio imponibile</th> <th>% tasse</th> <th>Ammontare Tasse</th> <th>Premio lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ITALIA</td> <td>€-</td> <td>22,250%</td> <td>€-</td> <td>€-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€-</td> <td>0,00%</td> <td>€-</td> <td>€-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€-</td> <td></td> <td>€-</td> <td>€-</td> </tr> </tbody> </table>					Premio imponibile	% tasse	Ammontare Tasse	Premio lordo	ITALIA	€-	22,250%	€-	€-		€-	0,00%	€-	€-		€-	0,00%	€-	€-		€-	0,00%	€-	€-		€-	0,00%	€-	€-		€-	0,00%	€-	€-		€-		€-	€-
	Premio imponibile	% tasse	Ammontare Tasse	Premio lordo																																								
ITALIA	€-	22,250%	€-	€-																																								
	€-	0,00%	€-	€-																																								
	€-	0,00%	€-	€-																																								
	€-	0,00%	€-	€-																																								
	€-	0,00%	€-	€-																																								
	€-	0,00%	€-	€-																																								
	€-		€-	€-																																								
Massimale aggregato di polizza	€ x.000.000																																											
Data di decorrenza	(xx/xx/201x)		ore 24.00 all'Indirizzo della Sede della Contraente																																									
Data di scadenza	(xx/xx/201x)		ore 24.00 all'Indirizzo della Sede della Contraente																																									
Territorialità	xxxx																																											

Riepilogo delle garanzie

Garanzia:	Attivata / Non attivata:	Massimale della garanzia:	Franchigia / Franchigia temporale (per sinistro)	Data di retroattività/ Data di continuità:
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici	Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000	€ x.000	xx/xx/201x
Copertura per Interruzione della rete	Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000	x0 ore	xx/xx/201x
Copertura per Gestione di eventi	Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000	€ x.000	xx/xx/201x
Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi	Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000	€ x.000	xx/xx/201x

Estensioni di polizza

Estensione:	Attivata / Non attivata:	Sottolimite:	Franchigia / Franchigia temporale	Data di continuità:
Perdite Pecuniarie traenti origine da una Accertamento PCI-DSS	Attivata/ Non Attivata	-	-	-
Pronto Intervento	Attivata/ Non Attivata	48 ore	Nessuna	xx/xx/201x
Responsabilità civile multimediale	Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000	€ x.000	xx/xx/201x
Incidente riguardante i Dati Elettronici	Attivata/ Non Attivata	-	€ x.000.000	xx/xx/201x
Fornitore di Servizi Esterernalizzati (OSP): - incidenti di sicurezza subiti dall'OSP - disfunzioni del sistema informatico dell'OSP	Attivata/ Non Attivata Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000 -	x ore -	xx/xx/201x xx/xx/201x
Disfunzione del sistema informatico	Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000	x Ore	xx/xx/201x
Crime – trasferimento fraudolento di fondi	Attivata/ Non Attivata	€ x.000.000	Scoperto 10% min. € xx.000	xx/xx/201x

Appendici/allegati/Estensioni di polizza

1.	Pronto Intervento
2.	Responsabilità civile multimediale
3.	Incidente riguardante i dati elettronici
4.	Fornitore di servizi esternalizzati (OSP)
5.	Disfunzione del sistema informatico
7.	Crime – trasferimento fraudolento di fondi

L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, modificare i termini e le condizioni dietro presentazione delle soggettività. È condizione sospensiva della responsabilità dell'Assicuratore che il contraente fornisca / evada tutte le soggettività all'assicuratore entro il termine stabilito. Si stipula e conviene fra le parti che la condizione sospensiva che precede attiene al rischio nel suo complesso e che ogni violazione di tale condizione farà venir meno qualsiasi responsabilità dell'assicuratore ai sensi della presente Polizza. In caso di recesso, la Contraente ha diritto al rimborso del premio non goduto, salvo che in presenza di richieste di risarcimento, o di circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento, presentate all'Assicuratore prima del recesso; in tal caso il premio di polizza si intenderà pienamente goduto.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente

INDICE

ProfessionalEdge 2016: Frontespizio	2
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici	7
1. Coperture	8
2. Definizioni	8
3. Esclusioni	12
Copertura per Interruzione della rete	15
1. Coperture	17
2. Definizioni	17
3. Esclusioni	18
4. Condizioni	20
Copertura per Gestione di eventi	22
1. Coperture	23
2. Definizioni	23
3. Esclusioni	27
Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi	29
1. Coperture	30
2. Definizioni	30
3. Esclusioni	32
4. Condizioni	33
Condizioni generali	34
1. Massimali e franchigie	35
2. Richieste di risarcimento	37
3. Disposizioni generali	39
4. Definizioni	42
5. Esclusioni	44
6. Reclami e privacy	45
Allegati/Estensioni	48
Pronto Intervento	49
Responsabilità civile multimediale	51
1. Copertura	52
2. Definizioni	52
3. Esclusioni	54
4. Condizioni	56
Incidente riguardante i dati elettronici	58
Fornitore di servizi esternalizzati (OSP)	60
1. Coperture	61
2. Definizioni	61
3. Esclusioni	63
4. Condizioni	63
Disfunzione del sistema informatico	65

1. Coperture	66
2. Definizioni.....	66
3. Condizioni.....	67
Trasferimento fraudolento di fondi	68
1. Copertura	69
2. Definizioni.....	69
3. Esclusioni	70

ProfessionalEdge 2016 - Rischi informatici

Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

La presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici** è operante solo se richiamata nel **Frontespizio**.

A condizione che sia pagato il relativo **Premio**, la **Contraente** e l'**Assicuratore** convengono quanto segue:

Le **Condizioni Generali** si intendono incorporate nella presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici** sono prestate unicamente in relazione a i) **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta nei confronti della **Società** e ii) **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.

*La copertura di cui alla sottostante **Sezione di Garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici** è prestata nei limiti del **Massimale della Garanzia** e di qualsiasi sottolimite precisato nel Frontespizio.*



Bring on tomorrow

1. Coperture

1.1. Indagini per violazione della normativa in materia di protezione dei dati

L'Assicuratore indennizza qualsiasi Società per:

- 1.1 tutti i Costi di Difesa sostenuti dalla società in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza che la Società è tenuta a versare in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza; e
- 2.1 Perdite Pecuniarie traenti origine da una Accertamento PCI-DSS.

1.2. Responsabilità per gli Incidenti Informatici

L'Assicuratore indennizza qualsiasi Assicurato o paga per conto dell'Assicurato tutte le Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato in relazione a;

- 1.1 una effettiva o asserita Violazione di Informazioni Riservate da parte di un Assicurato o di un Detentore di Informazioni;
- 2.1 un reale o presunta Falla nella Sicurezza;
- 3.1 omessa segnalazione, da parte della Società a un Interessato e/o a qualsiasi Autorità di Vigilanza, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di Dati Personalni per le quali la Società è responsabile secondo il disposto di qualsiasi Normativa in Materia di Protezione dei Dati.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni Generali ove non specificamente derogate qui di seguito.

2.1. Accertamento PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Qualunque domanda rivolta all'Assicurato per iscritto da un'associazione di emittenti di carte di pagamento o un istituto bancario che elabori operazioni di pagamento tramite carta, nella quale si chieda il versamento di un importo in denaro (comprese penali o sanzioni contrattuali) in ragione della mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento, quando tale inosservanza abbia determinato una Violazione di Informazioni Riservate.

2.2. Assicurato

- 1.1 la società;
- 2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi Dirigente Competente) della Società, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
- 3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della Società;
- 4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della Contraente, ma soltanto in relazione ai servizi forniti da tale operatore indipendente alla Contraente;
- 5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti 2.1, 3.1, 4.1 della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una

Richiesta di Risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall'assicurato.

2.3. Autorità di Vigilanza

Un **Garante Privacy** o altro ente istituito ai sensi della **Normativa in Materia di Protezione dei Dati** in qualsiasi giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al trattamento e al controllo di **Informazioni Riservate**. Per **Autorità di Vigilanza** si intende inoltre qualunque ente di vigilanza che imponga all'**Assicurato** l'assolvimento di un obbligo in relazione alla **Normativa in Materia di Protezione dei Dati**.

2.4. Costi di Difesa

Gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole e necessaria dall'**Assicurato**, con la previa autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**, in relazione ad indagini, difesa, resistenza in giudizio, impugnazioni e/o transazioni, per una **Richiesta di Risarcimento** o un'indagine da parte di un'**Autorità di Vigilanza** nei confronti dell'**Assicurato**.

I **Costi di Difesa** non comprendono la remunerazione di qualsiasi **Assicurato**, fornitore terzo di servizi o **Detentore di Informazioni**, il costo del suo tempo o altri costi o spese fisse sostenuti dall'**Assicurato**, dal fornitore terzo di servizi o dal **Detentore di Informazioni**.

2.5. Danni

- 1.1 Danni che l'**Assicurato** è tenuto a pagare quale civilmente responsabile derivanti da una sentenza di condanna o da una decisione arbitrale emessa nei confronti dell'**Assicurato**;
- 2.1 risarcimenti a carattere punitivo o esemplare (*punitive/exemplary damages*), ove assicurabili per legge;
- 3.1 somme di denaro dovute da un **Assicurato** in base a un accordo stragiudiziale negoziato dalla **società** e approvato dall'**Assicuratore**, oppure
- 4.1 importi monetari che un **Assicurato** ha l'obbligo, o ha concordato in via transattiva, di depositare in un fondo di garanzia ove previsto dalla normativa applicabile;

e che l'**Assicurato** è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in relazione a una **Richiesta di Risarcimento**.

2.6. Dati

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.7. Dati personali

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica, purché non di dominio pubblico e tale da consentire l'identificazione della persona in questione. Per **Dati Personalini** si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti telefonici, numeri di carte di credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche riferite a una persona fisica, o qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di riservatezza dei dati.

2.8. Dati societari

Informazioni di qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale.

2.9. Detentore di informazioni

Un soggetto terzo i) al quale una **Società** abbia fornito **Informazioni Riservate**, oppure ii) che abbia ricevuto **Informazioni Riservate** per conto di una **Società**.

2.10. Evento assicurato

Qualunque circostanza o evento che determini l'attivazione della copertura prevista dalla presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici**.

2.11. Falla nella Sicurezza

- 1.1 Intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all'accesso) del **Sistema Informatico della Società**, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:
 - a. qualsiasi attacco di tipo *denial of service* (interruzione del servizio) o *denial of access* (interruzione dell'accesso); oppure
 - b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
- 2.1 la perdita di **Dati** derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della **Società**.

2.12. Garante Privacy

Un funzionario dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o carica sostitutiva istituita in base alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra giurisdizione.

2.13. Indagine da parte di un'Autorità di Vigilanza

Qualsiasi azione, indagine, richiesta di informazioni o audit formale o ufficiale da parte di un'**Autorità di Vigilanza** nei confronti di un **Assicurato** non appena questi sia identificato per iscritto da tale autorità, traente origine dall'utilizzo o dal presunto uso improprio di **Dati Personalini** o da qualunque aspetto inerente al controllo, alla raccolta, alla conservazione o al trattamento di **Dati Personalini** o alla delega del trattamento di dati a un **Detentore di Informazioni** secondo le prescrizioni della **Normativa in Materia di Protezione dei Dati**; non rientrano nella presente definizione le richieste di informazioni o le azioni che interessano un intero settore di attività in generale e non una specifica impresa.

2.14. Informazioni Riservate

Dati Societari e **Dati Personalini** che una **Società** o un **Detentore di Informazioni** ha in consegna, in custodia o sotto controllo, o per le quali una **Società** o un **Detentore di Informazioni** è responsabile per legge.

2.15. Interessato

Qualsiasi persona fisica i cui dati personali siano stati raccolti, conservati o trattati dalla **Società** o per conto di quest'ultima.

2.16. Massimale della Garanzia

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

2.17. Normativa in Materia di Protezione dei Dati

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo sostituisca, nonché tutte le altre leggi e gli altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all'attuazione delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese.

2.18. Perdite Pecuniarie

- 1.1 **Risarcimento di Danni e Costi di Difesa**;
- 2.1 qualsiasi somma pagabile in relazione a una **Accertamento PCI-DSS**; e
- 3.1 ogni altro importo coperto e risarcibile in base all'articolo "Coperture", ma soltanto nei limiti ivi stabiliti.

Non rientrano nella definizione di **Perdite Pecuniarie**:

- a. importi non aventi natura risarcitoria o danni multipli (tranne nella misura in cui sono coperti come **Risarcimenti di Danni**), odanni predeterminati contrattualmente;
- b. sanzioni o ammende;
- c. costi o spese sostenuti per ottemperare a qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un provvedimento inibitorio o altro rimedio di natura non pecunaria; oppure
- d. costi o altri importi per i quali l'**Assicurato** sia responsabile in base a un *merchant services agreement* (contratto di prestazione di servizi), salvo nei casi in cui l'assicurato sia tenuto a pagare tali importi in assenza di tale contratto con esclusivo riferimento agli **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Copertura**;
- e. sconti, crediti, ristorni, riduzioni di prezzo, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi di natura contrattuale o non contrattuale, promozioni o altre forme di incentivo offerte ai clienti dell'**Assicurato**; oppure
- f. la remunerazione di qualsiasi **Assicurato**, fornitore terzo di servizi o **Detentore di Informazioni**, il costo del suo tempo o altri costi o spese fisse sostenuti dall'**Assicurato**, dal fornitore terzo di servizi o dal **detentore di informazioni**.

2.19. Richiesta di Risarcimento

- 1.1 Pretesa avanzata in forma scritta nei confronti di un **Assicurato**; oppure
- 2.1 procedimento civile, amministrativo o arbitrale intentato nei confronti di un **Assicurato** finalizzato ad ottenere un **Risarcimento di Danni** o altro rimedio giuridico.

2.20. Sistema Informatico della Società

- 1.1 qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà di ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla **Società**;
- 2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al **Sistema Informatico della Società** o ai **Dati** ivi contenuti; e
- 3.1 qualsiasi servizio *cloud* o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla **Società** e gestito da un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest'ultimo e la **Società**.

2.21. Terrorismo Informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **Sistema Informatico della Società**, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguitamento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **Terrorismo Informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

2.22. Violazione di Informazioni Riservate

La divulgazione o la trasmissione non autorizzata di **Informazioni Riservate** per le quali la **Società** è responsabile.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità** per gli **Incidenti Informatici** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni Generali**.

*L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:*

3.1. Antitrust

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.

*Tuttavia la presente esclusione 3.1 non riguarda le **Richieste di Risarcimento** per concorrenza sleale derivanti da un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza.*

3.2. Responsabilità Specificamente Assunta, Garanzie Contrattuali

*Qualsiasi garanzia, clausola contrattuale o responsabilità assunta o accettata da un **Assicurato** in virtù di un contratto o accordo, tranne nella misura in cui tale responsabilità sarebbe sorta in capo all'**Assicurato** anche in assenza di detto contratto o accordo. Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica:*

- 1.1 *all'obbligo di prevenire una **Falla nella Sicurezza** ovvero una **Violazione di Informazioni Riservate** in virtù di un contratto;*
- 2.1 *a qualsiasi responsabilità o obbligo, previsto da un accordo di riservatezza o di non divulgazione nell'ambito di contratti stipulati con un soggetto terzo, in relazione a qualsiasi **Violazione di Informazioni Riservate**; oppure*
- 3.1 *all'obbligo di conformarsi agli standard PCI-DSS.*

3.3. Lesioni Personalie e Danni a Cose

Qualsiasi:

- 1.1 *lesione fisica, infermità, malattia o decesso; tuttavia la presente esclusione 3.3 non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle suddette condizioni;*
- 2.1 *perdita o distruzione di beni materiali diversi dai **dati**.*

3.4. Responsabilità Datoriale

*Qualsiasi atto illecito inerente al rapporto di lavoro subordinato (tra cui licenziamento illegittimo, o comunque illegittima estinzione del rapporto di lavoro, discriminazione, molestia, ritorsione o altro illecito analogo) posto in essere dalla **Società**.*

*Tuttavia la presente esclusione 3.4 non si applica a una **Richiesta di Risarcimento** avanzata da una persona fisica nella misura in cui quest'ultima adduca:*

- 1.1 *una **Violazione di Informazioni Riservate** nell'ambito del rapporto di lavoro o della domanda di assunzione presentata da tale persona presso una **Società**; oppure*
- 2.1 *la mancata segnalazione di una **Falla nella Sicurezza** o di una **Violazione di Informazioni Riservate**.*

3.5. Infrastruttura

Qualsiasi

- 1.1 *guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente clausola non si applica al Sistema Informatico di una Società;*
- 2.1 *guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato;*
- 3.1 *guasto di satelliti.*

3.6. Azioni di Pubbliche Autorità

Sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del **Sistema Informatico dell'Azienda** su ordine di qualsiasi autorità pubblica o governativa.

3.7. Assicurato contro Assicurato

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata da o per conto di qualsiasi **Assicurato** ovvero da e per conto della **Contraente** nei confronti di un **Assicurato** o della **Società**. Tuttavia la presente esclusione 3.7 non si applica a una violazione, effettiva o asserita, delle **Dati Personalini** di qualsiasi dipendente, amministratore, socio o dirigente.

3.8. Brevetti

Qualsiasi violazione di brevetti. La presente esclusione 3.8 non si applica alle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di un **Assicurato** relativa a una violazione di **dati societari**.

3.9. Accertamento PCI-DSS

Qualsiasi **Accertamento PCI-DSS** a meno che lo specifico assicurato che sia soggetto alla **Accertamento PCI-DSS** sia stato omologato come in linea con le norme in materia di sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento prima del, o alla data della **Violazione dei Dati Confidenziali** che ha determinato tale **Accertamento PCI-DSS**.

3.10. Segreto Commerciale

Qualsiasi:

- 1.1 *perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;*
- 2.1 *appropriazione indebita di segreti commerciali*

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un **Assicurato**. La presente esclusione 3.9 non si applica alle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di un **Assicurato** relativa a una violazione di **Dati Societari**.

3.11. Valore Monetario

- 1.1 *Furto di denaro o titoli a danno di un Assicurato; oppure*
- 2.1 *trasferimento o perdita di denaro o titoli da o verso i conti di un Assicurato o i conti posti sotto il controllo di un Assicurato, compresi i conti dei clienti. I conti comprendono conti di deposito, di credito, di debito, prepagati e conti di intermediazione titoli.*

3.12. Richieste di Risarcimento relative a Strumenti Finanziari

Qualsiasi violazione, effettiva o asserita, di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di legge (scritta o di common law) relativa al possesso, all'acquisto, alla vendita o all'offerta, ovvero alla sollecitazione di acquisto o vendita, di strumenti finanziari.

Tuttavia la presente esclusione 3.11 non si applica a una **Richiesta di Risarcimento** relativa alla mancata segnalazione, effettiva o presunta, di una **Violazione di Informazioni Riservate a un'Autorità di Vigilanza**.

3.13. USA/Canada

Qualsiasi:

- 1.1 inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
- 2.1 qualsiasi violazione effettiva o asserita di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla Employee Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d'America così come successivamente modificato e/o emendato;
- 3.1 qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti d'America, del Securities Exchange Act del 1934 degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi principio giurisprudenziale ad essi relativi;
- 4.1 qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC degli Stati Uniti d'America come di volta in volta modificato o qualsiasi norma o regolamento promulgato ai sensi dello stesso; o
- 5.1 danni punitivi ed esemplari;

derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata o pendente, o qualsiasi decisione giudiziale ottenuta, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.

3.14. Guerra e Terrorismo


Guerra, terrorismo (ad eccezione del **Terrorismo Informatico**), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente



ProfessionalEdge 2016 - Rischi informatici

Copertura per Interruzione della rete

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

La presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** è operante solo se richiamata nel **Frontespizio**.

A condizione che sia pagato il relativo **Premio**, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono quanto segue:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** sono prestate a primo rischio e soltanto in relazione agli **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali** e della presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**.

*La copertura di cui alla sottostante **Sezione di Garanzia Copertura per Interruzione della Rete** è prestata nei limiti del **Massimale della Garanzia** e di qualsiasi sottolimite precisato nel Frontespizio.*

1. Coperture

1.1. Perdite Dovute a Interruzione della Rete

L'Assicuratore rimborsa alla Società eventuali **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** subite dalla Società e derivanti da un **Blocco del Sistema Informatico della Società**, a condizione che il danno sia sofferto:

- 1.1 *dopo la scadenza della **Franchigia Temporale** e durante il **Blocco**, per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della **Franchigia Temporale**; e/o*
- 2.1 *per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del **Blocco**.*

1.2. Costi di Interruzione e Attenuazione

L'Assicuratore rimborsa alla Società o prende in carico per conto di quest'ultima eventuali **Costi di Interruzione della Rete** sostenuti *dopo lo scadere della **Franchigia Temporale*** al fine di attenuare le conseguenze di un **Blocco del Sistema Informatico della Società**.

Detti **Costi di Interruzione della Rete** possono essere sostenuti soltanto durante il **Blocco** ma per un periodo *non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della **Franchigia Temporale***.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle **Condizioni Generali** ove non specificamente derogate qui di seguito.

2.1. Blocco

- 1.1 Sospensione o deterioramento del servizio fornito dal **Sistema Informatico della Società** unicamente dovuto a una **Falla nella Sicurezza**;
- 2.1 impossibilità per la **Società** di accedere ai **Dati** per via della cancellazione, del danneggiamento, del deterioramento, dell'alterazione o della perdita di tali **Dati** ma soltanto se tali eventi sono causati da una **Falla nella Sicurezza**.

2.2. Costi di Interruzione della Rete

Costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti dalla **Società** per ridurre al minimo le **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e/o ridurre le conseguenze di un **Blocco** del servizio erogato dal **Sistema Informatico della Società**, ad esclusione dei costi sostenuti per esperti forensi o consulenti informatici.

2.3. Dati

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.4. Evento assicurato

Qualunque circostanza o evento che determini l'attivazione della copertura assicurativa in base all'articolo 1 - Coperture della presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**.

2.5. Falla nella Sicurezza

- 1.1 Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione

all'accesso) del **Sistema Informatico della Società**, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:

- a. qualsiasi attacco di tipo *denial of service* (interruzione del servizio) o *denial of access*; (interruzione dell'accesso) oppure
 - b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
- 2.1 la perdita di **Dati** derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della **Società**.

2.6. Franchigia Temporale

Lasso di tempo orario, precisato nel **Frontespizio**, che decorre dall'inizio di un **Blocco**.

2.7. Massimale della Garanzia

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

2.8. Perdite Dovute a Interruzione della rete

- 1.1 Diminuzione dell'utile netto (sia esso derivante o non derivante da un calo della clientela); e
- 2.1 spese, comprese le spese per il personale, sostenute al fine di garantire la prosecuzione della normale attività operativa della **Società**.

2.9. Perdite Pecuniarie

Qualunque importo coperto e risarcibile in base all'articolo 1 - Coperture della presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della rete** ma soltanto nei limiti ivi stabiliti.

2.10. Sistema informatico della società

- 1.1 qualsiasi hardware, software o relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della **Società** o da questa gestiti, controllati o noleggiati;
- 2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al **Sistema Informatico della Società** o ai **Dati** ivi contenuti.

2.11. Terrorismo Informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **Sistema Informatico della Società**, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguitamento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **Terrorismo Informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni Generali**.

*L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:*

3.1. Antitrust

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.

3.2. Migliorie

- 1.1 Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del **Sistema Informatico della Società** affinché tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un **Blocco**; oppure
- 2.1 eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.

3.3. Lesioni Personali e Danni a Cose

Qualsiasi:

- 1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso;
- 2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai **Dati**.

3.4. Condizioni Commerciali

Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli.

3.5. Calamità Naturale

Incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, acqua, inondazione, alluvione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, smottamento, grandine, cause di forza maggiore e ogni altro evento naturale qualunque ne sia la causa.

3.6. Brevetti

Qualsiasi violazione di brevetti.

3.7. Segreto Commerciale

Qualsiasi:

- 1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;
- 2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali.

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di una **Società**.

3.8. Infrastruttura

Qualsiasi

- 1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo della **Società**, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al **Sistema Informatico di una Società**;
- 2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di una **Società**;
- 3.1 guasto di satelliti.

3.9. Terzi

Richieste di Risarcimento avanzate da terzi o penali versate a terzi.

3.10. Guerra e Terrorismo

Guerra, terrorismo (ad eccezione del **Terrorismo Informatico**), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

4. Condizioni

Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** e sono operanti in aggiunta alle **Condizioni Generali**.

4.1. Denuncia di sinistro

Oltre all'obbligo di notifica nei confronti dell'**Assicuratore** previsto al punto 3.1 - Comunicazioni e notifica di una richiesta di risarcimento delle **Condizioni Generali**, e come condizione per l'operatività della copertura prevista dalla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**, la **Società** è inoltre tenuta a:

- 1.1 compilare e firmare una denuncia formale di sinistro dettagliata entro centottanta (180) giorni dalla risoluzione del **Blocco** (salvo qualora tale periodo sia prorogato per iscritto dall'**Assicuratore**); la denuncia di sinistro deve riportare:
 - a. una descrizione esaustiva dei **Costi di Interruzione della Rete** o delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e delle circostanze che li hanno determinati;
 - b. un calcolo dettagliato delle eventuali **Perdite Dovute a Interruzione della Rete**; e
 - c. tutti i documenti e gli elementi ragionevolmente correlati ai **Costi di Interruzione della Rete** o alle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** o che concorrono a giustificare tali importi.
- 2.1 rispondere prontamente alle richieste di informazioni dell'**Assicuratore**.

Tutte le Richieste di risarcimento liquidate daranno luogo a pagamento quarantacinque (45) giorni dopo:

- a. la presentazione di giustificativi comprovanti le **Perdite dovute a Interruzione della Rete** e i **Costi di Interruzione della Rete** secondo quanto previsto ai suddetti punti a. e b.; e
- b. la successiva accettazione scritta degli stessi da parte dell'**Assicuratore**.

I costi e le spese sostenuti per accertare o comprovare le **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e/o i **Costi di Interruzione della Rete** in base alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**, compresi quelli associati alla preparazione della denuncia di sinistro, sono a carico della **Società** e non sono coperti dalla presente **Polizza**. Tuttavia l'**Assicuratore** sopporta i costi sostenuti in misura ragionevole dai revisori della **Società** o da contabili esterni per partecipare a riunioni e colloqui e per fornire le informazioni che l'**Assicuratore** potrà richiedere al fine di accettare e liquidare la richiesta di risarcimento delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e/o dei **Costi di Interruzione della Rete** (ove pertinente).

4.2. Perizia

In caso di disaccordo tra la **Società** e l'**Assicuratore** in merito all'entità delle **Perdite Dovute a Interruzione della rete** o dei **Costi di Interruzione della Rete**, la **Società** o l'**Assicuratore** potranno richiedere per iscritto una perizia volta ad appurare l'entità delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** o dei **Costi di Interruzione della Rete**. In tal caso, ognuna delle parti nominerà un perito competente e imparziale. I periti provvederanno quindi a scegliere di comune accordo un arbitro che eserciti la professione da almeno dieci (10) anni e che collabori con un'importante società internazionale di consulenza contabile con esperienza nella valutazione della tipologia di sinistri in questione. Ciascun perito procederà singolarmente a stimare l'entità delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** o dei **Costi di Interruzione della Rete**.

Interruzione della Rete. In caso di mancato accordo, i due periti sottoporranno la questione all'arbitro. La decisione dell'arbitro ha carattere definitivo e vincolante.

La **Società e l'Assicuratore** i) sopporteranno i propri costi, compresi i costi del rispettivo perito e ii) sosterranno in ugual misura le spese dell'arbitro.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente



ProfessionalEdge 2016 - Rischi informatici

Copertura per Gestione di eventi

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

La presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi** è operante solo se richiamata nel **Frontespizio** .

A condizione che sia pagato il relativo **Premio**, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono quanto segue:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Gestione di Eventi**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi** sono prestate a primo rischio e soltanto in relazione agli **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.

*La copertura di cui alla sottostante **Sezione di Garanzia Copertura per Gestione di Eventi** è prestata nei limiti del **Massimale della Garanzia** e di qualsiasi sottolimite precisato nel **Frontespizio**.*



Bring on tomorrow

Coperture

1.1. Gestione di eventi

L'Assicuratore indennizza la Società per tutte le **Perdite Pecuniarie** in relazione a:

- 1.1 **Servizi di Assistenza Legale;**
- 2.1 **Servizi Informatici;**
- 3.1 **Ripristino Dati;**
- 4.1 **Servizi per la Tutela della Reputazione;**
- 5.1 **Costi di Notifica;** e,
- 6.1 **Credit Monitoring e ID Monitoring;**

subite unicamente in conseguenza di un **Evento Assicurato** che si è verificato o che, sulla base di validi motivi, la **Società e l'Assicuratore** ritengono si sia verificato.

Tali onorari, costi e spese saranno risarciti dall'**Assicuratore** soltanto se gli esborsi sono sostenuti entro un anno dalla data nella quale l'**Evento Assicurato** è notificato all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle **Condizioni Generali** ove non specificamente derogate qui di seguito.

2.1. Autorità di vigilanza

Un **Garante Privacy** o altro ente istituito ai sensi della **Normativa in Materia di Protezione dei Dati** in qualsiasi giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al trattamento e al controllo di **Informazioni Riservate**. Per **Autorità di Vigilanza** si intende inoltre ogni altro ente di vigilanza che imponga all'**Assicurato** l'assolvimento di un obbligo in relazione alla **Normativa in Materia di Protezione dei Dati**.

2.2. Assicurato

- 1.1 la **Società**;
- 2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi **Dirigente Competente**) della **Società**, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
- 3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della **Società**;
- 4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della **Contraente**, ma soltanto in relazione ai servizi forniti a quest'ultima; e
- 5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una rivendicazione o una richiesta di risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall'**Assicurato**.

2.3. Consulente in materia di crisi

Qualsiasi consulente designato dall'**Assicuratore** oppure il **Response Advisor**, o qualunque altro consulente designato dalla **Società**, e approvato dall'**Assicuratore** prima del conferimento dell'incarico, allo scopo di fornire **Servizi di Tutela della Reputazione**.

2.4. Costi di Notifica

Costi associati:

- 1.1 alla creazione e alla gestione di call center;
- 2.1 alla preparazione e alla notifica agli **Interessati** e/o a qualsiasi **Autorità di Vigilanza**; e
- 3.1 ad attività di indagine e di raccolta di informazioni;

sostenuti a seguito di una reale o sospetta **Violazione di Informazioni Riservate**.

2.5. Credit Monitoring e ID Monitoring

A seguito della comunicazione data agli **Interessati** in base al paragrafo **Costi di Notifica**, i corrispettivi, i costi e le spese sostenute in misura ragionevole e necessaria dall'**Assicurato**, con la previa autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**, per servizi di *credit monitoring* o di *ID monitoring* al fine di individuare un eventuale uso improprio di **Dati Personalini** in conseguenza di una effettiva o asserita **Violazione di Informazioni Riservate**, compreso il premio ragionevole e necessario versato per qualsiasi assicurazione contro il furto di identità.

2.6. Dati

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.7. Dati personali

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica, purché non di pubblico dominio e tale da identificare la persona in questione. Per **Dati Personalini** si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti telefonici, numeri di carte di credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche riferite a una persona fisica, o qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di protezione dei dati personali.

2.8. Dati Societari

Informazioni relative a qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale.

2.9. Detentore di Informazioni

Un soggetto terzo

- (i) al quale la **Società** abbia fornito **Informazioni Riservate**, oppure
- (ii) che abbia ricevuto **Informazioni Riservate** per conto di una **Società**.

2.10. Disfunzione operativa

Qualsiasi azione accidentale, negligente o non intenzionale o omissione da parte di un dipendente della **Società** o di un dipendente di un fornitore terzo di servizi nelle operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento del **Sistema Informatico della Società**.

2.11. Esperti informatici

Società di servizi informatici designata dalla **società** e approvata dall'**Assicuratore** prima del conferimento dell'incarico.

2.12. Evento Assicurato

Qualsiasi:

- 1.1 **Violazione di Informazioni Riservate**
- 2.1 **Falla nella Sicurezza**, oppure;
- 3.1 **Disfunzione Operativa**.

2.13. Evento di Rilievo

La reale o minacciata comunicazione o divulgazione di informazioni al pubblico su un qualsiasi mezzo di informazione che derivi direttamente da un **Evento Assicurato** reale, potenziale o sospetto che potrebbe gettare discredito sulla **Società** o su qualsiasi **Assicurato** o danneggiare la loro reputazione e/o compromettere la fiducia del pubblico nella **Società**.

2.14. Falla nella Sicurezza

- 1.1 Intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all'accesso) del **Sistema Informatico della Società**, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:
 - a. qualsiasi attacco di tipo *denial of service* (interruzione del servizio) o *denial of access* (interruzione dell'accesso); oppure
 - b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
- 2.1 la perdita di **Dati** derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della **Società**.

2.15. Garante Privacy

Un funzionario dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o carica sostitutiva istituita in base alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra giurisdizione.

2.16. Informazioni Riservate

Dati Societari e **Dati Personalini** che una **Società** o un **Detentore di Informazioni** ha in consegna, in custodia o sotto controllo, o per le quali una **Società** o un **Detentore di informazioni** è responsabile per legge.

2.17. Interessato

Qualsiasi persona fisica i cui **dati personali** siano stati raccolti, conservati o trattati dalla **società** o per conto di quest'ultima.

2.18. Massimale della Garanzia

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

2.19. Normativa in Materia di Protezione dei Dati

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo sostituisca, nonché tutte le altre leggi e gli altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all'attuazione delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese.

2.20. Perdite Pecuniarie

Gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessari per i quali è operante la copertura 1.1 – Gestione di eventi di cui alla presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Gestione di Eventi**, ma soltanto entro i limiti della copertura 1.1. Gestione di Eventi.

2.21. Response Advisor (Consulente in Materia di Risposta alle Crisi)

Qualsiasi studio legale al quale l'**Assicuratore** abbia conferito l'incarico di fornire **Servizi di Assistenza Legale**, oppure qualunque altro studio legale designato dalla **Società** e approvato dall'**Assicuratore** prima del conferimento dell'incarico.

2.22. Ripristino Dati

Interventi intrapresi dalla **Società** o per conto di essa al fine di:

- 1.1 stabilire se sia possibile ripristinare o ricreare i **Dati** di cui la **Società** dispone;
- 2.1 ripristinare o ricreare i **Dati** di cui la **Società** dispone, laddove tali **Dati** risultino non leggibili da computer o corrotti; oppure;
- 3.1 ricaricare e personalizzare nuovamente il software su licenza gestito dalla **Società** se tale software non è leggibile da computer.

2.23. Servizi di Assistenza Legale

Servizi erogati da un **Response Advisor** al fine di:

- 1.1 coordinare l'intervento degli **Esperti Informatici** o dei **Consulenti in Materia di Crisi**, fornire consulenza e assistenza nell'adempimento degli obblighi di notifica nei confronti di qualsiasi **Autorità di Vigilanza** pertinente; oppure,
- 2.1 monitorare i reclami presentati dagli **Interessati** e fornire consulenza all'**Assicurato** per quanto riguarda le misure da adottare in risposta a un **Evento Assicurato** al fine di ridurre al minimo i danni cagionati alla **Società**, compresi gli interventi adottati per mantenere e ripristinare la fiducia del pubblico nella **Società**.

2.24. Sistema Informatico della Società

- 1.1 Qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della **Società** o da questa gestiti, controllati o noleggiati;
- 2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al **Sistema Informatico della Società** o ai **Dati** ivi contenuti; e
- 3.1 qualsiasi servizio *cloud* o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla **Società** e gestito da un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest'ultimo e la **Società**.

2.25. Servizi informatici

Intervento di un **Esperto Informatico** finalizzato a:

- 1.1 appurare se si sia verificato una **Falla nella Sicurezza** o una **Disfunzione Operativa**, verificando le modalità di insorgenza e l'eventuale persistenza del problema rilevato;
- 2.1 individuare se tale **Falla nella Sicurezza** o **Disfunzione Operativa** abbia determinato una **Violazione di Informazioni Riservate** e se vi sia stata compromissione dei **Dati**;
- 3.1 stabilire in che misura le **Informazioni Riservate** potrebbero essere state compromesse; e

- 4.1 contenere e risolvere un **Evento Assicurato** e formulare raccomandazioni a scopo di prevenzione o attenuazione del danno.

2.26. Servizi per la Tutela della Reputazione

Consulenza e supporto da parte di un **Consulente in Materia di Gestione delle Crisi** (compresa la consulenza sulle strategie in materia di media e i servizi resi da agenzie indipendenti di pubbliche relazioni) al fine di attenuare o prevenire il potenziale effetto negativo, ovvero il danno alla reputazione, causato da un **Evento di Rilievo**, compresa la progettazione e la gestione di una strategia di comunicazione.

2.27. Terrorismo Informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **Sistema Informatico della Società**, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguitamento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **Terrorismo Informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

2.28. Violazione di Informazioni Riservate

Divulgazione o trasmissione non autorizzata di qualsiasi **Informazione Riservata** per la quale la **Società** è responsabile.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni Generali**.

*L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:*

3.1. Antitrust

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.

3.2. Migliorie

- 1.1 Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del **Sistema Informatico della Società** affinché tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un **Falla nella Sicurezza** o di una **Disfunzione Operativa**; oppure

- 2.1 eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.

3.3. Lesioni personali e danni a cose

Qualsiasi:

- 1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso;
- 2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai **Dati**.

3.4. Infrastruttura

Qualsiasi:

- 1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'**Assicurato**, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia

la presente esclusione non si applica al **Sistema Informatico di una Società**;guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un **Assicurato**;

- ii) *guasto di satelliti.*

3.5. Brevetti

Qualsiasi violazione di brevetti.

3.6. Segreto Commerciale

Qualsiasi

- 1.1 *perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;*
- 2.1 *appropriazione indebita di segreti commerciali*

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un **Assicurato**.

3.7. Guerra e terrorismo

Guerra, terrorismo (ad eccezione del **Terrorismo Informatico**), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente



ProfessionalEdge 2016 - Rischi informatici

Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

La presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** è operante solo se richiamata nel **Frontespizio**.

A condizione che sia pagato il relativo **premio**, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono quanto segue:

Le **Condizioni generali** si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** sono prestate soltanto in relazione agli **eventi assicurati** scoperti per la prima volta durante il **periodo di validità della polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni generali** e della presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**.

*La copertura di cui alla sottostante **Sezione di garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** è prestata nei limiti del **Massimale della Garanzia** e di qualsiasi sottolimite precisato nel **Frontespizio**.*

Frontespizio Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi

Consulente per gli Attacchi informatici a fini estorsivi	Neil Young Associates
Numero di emergenza	+ 44(0) 1273 552922



Bring on tomorrow

1. Coperture

1.1. Attacchi informatici a fini estorsivi

L'Assicuratore indennizza la **Società** per tutte le **perdite pecuniarie** subite da un **Assicurato** unicamente in conseguenza di una **minaccia a scopo estorsivo**.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle **Condizioni generali** ove non specificamente derogate qui di seguito.

2.1. Assicurato

- 1.1 la **società**;
- 2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi **Dirigente competente**) della **società**, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
- 3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della **società**;
- 4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della **Contraente**, ma soltanto in relazione ai servizi forniti a quest'ultima; e
- 5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una rivendicazione o una richiesta di risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall'**Assicurato**.

2.2. Consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo

L'impresa indicata nel **Frontespizio Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**.

2.3. Dati

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.4. Evento assicurato

Qualunque circostanza o evento che determini l'attivazione della copertura assicurativa in base all'articolo 1 - Coperture della presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**.

2.5. Massimale della Garanzia

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

2.6. Minaccia di estorsione

Qualsiasi minaccia al **sistema informatico della società**, compresa la minaccia di:

- 1.1 rilascio, divulgazione, diffusione, distruzione o utilizzo di **dati** acquisiti attraverso l'accesso non autorizzato al **sistema informatico della società** o l'utilizzo non autorizzato dello stesso;

- 2.1 introduzione di un codice maligno nel **sistema informatico della società** o utilizzo del **sistema informatico della società** come veicolo di trasmissione di un codice maligno;
- 3.1 corruzione, danneggiamento o distruzione del **sistema informatico della società**;
 - a. contatto per via elettronica con i clienti della **società** da parte di un soggetto che assuma l'identità dell'**Assicurato** o sostenga di agire su istruzione dell'**Assicurato** al fine di ottenere con l'inganno informazioni personali dei clienti della **società** (con la modalità del cosiddetto "pharming", "phishing" o altri tipi di comunicazioni false);
 - b. limitazione o impedimento dell'accesso al **sistema informatico della società**; oppure
 - c. rivelazione di **informazioni riservate** di tipo digitale o non digitale,
- iv) esecuzione di un attacco di tipo *denial of service* a danno del **sistema informatico della società**.

laddove tale minaccia comporti l'accesso non autorizzato, reale o minacciato, da parte di un soggetto terzo al **sistema informatico della società** con conseguente danno economico o reputazionale per la **società**.

Per **minaccia a scopo estorsivo** si intende inoltre una qualsiasi serie di minacce fra loro correlate rivolte all'**Assicurato**.

2.7. Perdite pecuniarie

Qualsiasi:

- 1.1 somma di denaro in contanti, strumento monetario o il valore equo di mercato di qualsiasi bene o servizio pagato dall'**Assicurato** previa autorizzazione dell'**Assicuratore** al fine di prevenire o porre fine a una **minaccia a scopo estorsivo**;
- 2.1 onorari, costi e spese ragionevoli e necessari del **consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo** nell'ambito di un'indagine volta a stabilire la causa di una **minaccia a scopo estorsivo** o a porre fine alla stessa.

2.8. Sistema informatico della società

- 1.1 Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà di ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla **società**;
- 2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo il principio "Bring Your Own Device" per accedere al **sistema informatico della società** o ai **dati** ivi contenuti; e
- 3.1 qualsiasi servizio *cloud* o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla **società** e gestito da un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest'ultimo e la **società**.

2.9. Terrorismo informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **sistema informatico della società**, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguitamento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **terrorismo informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni generali**.

*L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le **perdite pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:*

3.1. **Antitrust**

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.

3.2. **Lesioni personali e danni a cose**

Qualsiasi:

- 1.1 *lesione fisica, infermità, malattia o decesso. Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle condizioni di cui sopra; oppure*
- 2.1 *perdita o distruzione di beni materiali diversi dai **dati**.*

3.3. **Ente governativo o pubblica autorità**

*Qualsiasi **minaccia a scopo estorsivo** da parte di qualcuno ente governativo o pubblica autorità.*

3.4. **Infrastruttura**

Qualsiasi:

- 1.1 *guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'**Assicurato**, compresa qualcuno interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al **sistema informatico di una società**;*
- 2.1 *guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un assicurato;*
- 3.1 *guasto di satelliti.*

3.5. **Brevetti**

Qualsiasi violazione di brevetti.

3.6. **Segreto commerciale**

Qualsiasi:

- 1.1 *perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;*
 - 2.1 *appropriazione indebita di segreti commerciali*
- dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un **Assicurato**.*

3.7. **Guerra e terrorismo**

*Guerra, terrorismo (ad eccezione del **Terrorismo Informatico**), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualcuno azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualcuno di tali eventi.*

4. Condizioni

Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** e sono operanti in aggiunta alle **Condizioni generali**. La copertura in base alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** è subordinata al rispetto da parte dell'Assicurato delle condizioni seguenti.

4.1. Notifica

Oltre alle prescrizioni di cui al punto 3.1 – Comunicazioni e denuncia di una richiesta di risarcimento delle **Condizioni generali**, pena la decadenza dal diritto alla prestazione prevista in base alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**, in caso di **minaccia a scopo estorsivo** l'Assicurato ha l'obbligo di informare immediatamente il **consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo** contattandolo al recapito precisato nel **Frontespizio** e di fornirgli tutte le informazioni pertinenti nel più breve tempo possibile.

4.2. Riservatezza

La **Contraente** e l'**Assicurato** non potranno rivelare l'esistenza della presente **polizza**.

4.3. Denuncia alle autorità

L'**Assicurato** acconsente a che l'**Assicuratore** (o i rappresentanti da questi designati) denunci alle autorità di polizia o ad altre autorità di contrasto competenti qualunque **Minaccia a Scopo Estorsivo**.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente



ProfessionalEdge 2016

Condizioni generali

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo **premio**, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono quanto segue:

Le presenti **Condizioni Generali** si applicano a tutte le **Garanzie**, salvo qualora una data **Garanzia** stabilisca specificamente la non applicabilità delle **Condizioni Generali** nel loro complesso o di una loro parte. I termini, le condizioni e le limitazioni precisati in ciascuna delle sezioni di polizza corrispondenti alle diverse garanzie si applicano esclusivamente alla sezione in questione. I termini di cui è fornita una definizione hanno il significato loro attribuito al punto 4.1 delle presenti **Condizioni generali** o nella sezione di polizza nella quale sono utilizzati.

Massimali e franchigie

4.4. Massimali

L'importo totale aggregato risarcibile dall'Assicuratore in forza della presente polizza per tutte le Richieste di risarcimento, per tutti gli Eventi Assicurati durante il Periodo di Validità della Polizza o il Periodo di Osservazione Facoltativo non può superare il Massimale Aggregato di Polizza. I Massimali della Garanzia, qualsiasi sottolimito, le Estensioni (ove applicabili) e i costi di difesa (fermo restando quanto previsto dall'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile) sono compresi in tale importo e non sono da intendersi in aggiunta al Massimale Aggregato di Polizza. Eventuali pagamenti effettuati a fronte di perdite pecuniarie in base a una qualsiasi Garanzia riducono il Massimale Aggregato di Polizza. L'inclusione di più Società nella Copertura di cui alla presente Polizza non ha l'effetto di aumentare l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla Polizza.

Qualora nel **Frontespizio** figuri un sottolimito di esposizione in corrispondenza delle garanzie o delle estensioni di copertura, tale sottolimito costituirà la massima esposizione dell'Assicuratore per tutte le perdite pecuniarie o per gli altri importi indennizzabili traenti origine da tutte le Richieste di risarcimento e da tutti gli Eventi Assicurati durante il Periodo di Validità della Polizza in relazione alla garanzia o all'estensione di copertura nell'ambito della sezione o delle Coperture cui si applica il sottolimito.

4.5. Franchigie

L'Assicuratore indennizza la **Contraente** dalle **Perdite Pecuniarie** subite soltanto per la parte eccedente la **Franchigia**. Per maggior chiarezza, si precisa che la **Franchigia** si applica anche ai **Costi di Difesa**. L'Assicuratore può, a sua totale discrezione, anticipare l'importo della **franchigia**, interamente o in parte; in tal caso la **società** rimborsa immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.

La **franchigia** è a carico della **Contraente** e deve rimanere non assicurata. Nel caso in cui una **Singola Richiesta di Risarcimento** determini l'applicazione di più franchigie (compreso un'eventuale **Franchigia Temporale**), allora con riferimento a detta **Richiesta di Risarcimento** la **Franchigia** applicabile alle **Perdite Pecuniarie** sarà quella di importo più elevato.

4.6. Surrogazione

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base alla presente **Polizza** in relazione a una **Richiesta di Risarcimento** o a un **Evento Assicurato**, l'Assicuratore subentrerà in tutti i diritti di regresso di cui è titolare la **Società** (indipendentemente dal fatto che questa sia stata o non sia stata pienamente risarcita del danno effettivamente subito). L'Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome della **Società**; a tal proposito la **Società** fornirà all'Assicuratore tutta l'assistenza e la collaborazione ragionevole, inclusa la sottoscrizione di tutti i documenti che si riteranno di volta in volta necessari. La **Società** si asterrà da qualsiasi condotta che possa pregiudicare i diritti di recupero dell'Assicuratore. Qualsiasi somma recuperata in eccesso all'importo totale pagato dall'Assicuratore in base alla presente **polizza** (al netto di eventuali costi di recupero) sarà restituita alla **Società**. L'Assicuratore può, a sua totale discrezione, rinunciare per iscritto a qualsiasi dei diritti di surrogazione di cui al presente punto 1.3 -- Surrogazione.

4.7. Reintegro dei massimali

Qualora effettui il recupero di importi corrisposti in base alla presente **Polizza**, l'Assicuratore provvederà al reintegro dei **Massimali** di polizza nei limiti di tale recupero, dedotti i costi sostenuti nella gestione e nell'esecuzione del recupero. L'Assicuratore non si assume l'obbligo di provvedere al recupero di eventuali importi corrisposti in base alla presente **Polizza**.

4.8. Periodo di osservazione automatico

La **Contraente** ha diritto a un **Periodo di Osservazione** automatico di sessanta (60) giorni in caso di mancato rinnovo o di mancata sostituzione della presente **polizza** ("Periodo di Osservazione Automatico"). L'**Assicuratore** non può recedere nel **periodo di osservazione automatico**, salvo nei casi previsti dalla legge. Il **periodo di osservazione automatico** non si applica se il contratto si estingue per annullamento, nullità, risoluzione del presente contratto o recesso. Il **Periodo di Osservazione Automatico** non è operante qualora sia attivato un **Periodo di Osservazione Facoltativo**, né si applica a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** coperto ai sensi di una polizza di rinnovo o sostitutiva della presente **Polizza** (o qualsiasi polizza che offre una copertura analoga) o qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa ma che non lo è stato a causa dell'esaurimento del massimale disponibile o perché sotto **Franchigia**.

4.9. Periodo di osservazione facoltativo

Solo con riferimento alle garanzie **Copertura per Rischi Professionali**, **Copertura per Responsabilità per servizi multimediali**, **Copertura per Servizi e prodotti tecnologici** e **Copertura per Protezione dei dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici**, la **Contraente** ha diritto ad acquistare un **Periodo di Osservazione** di durata non superiore a tre (3) anni in caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente **Polizza** ("Periodo di Osservazione Facoltativo"), a condizione che la **Contraente** ne faccia richiesta e versi il relativo premio addizionale, di importo pari:

- 3.1 al cento per cento (100%) del **Premio Annuale Intero**, per un periodo di un (1) anno;
- 4.1 al centosettantacinque per cento (175%) del **Premio Annuale Intero**, per un periodo di due (2) anni; oppure
- 5.1 al duecento per cento (200%) del **Premio Annuale Intero**, per un periodo di tre (3) anni.

Qualora la **Contraente** eserciti il diritto di attivare un **Periodo di Osservazione Facoltativo**, tale periodo decorrerà dalla fine del **Periodo di Validità della Polizza** e non sarà disponibile alcun **Periodo di Osservazione Automatico**. Il diritto di attivare un **Periodo di Osservazione Facoltativo** decade qualora non ne sia fatta richiesta scritta all'**Assicuratore**, e non sia versato il relativo premio addizionale, entro trenta (30) giorni dalla data di effetto del recesso o del mancato rinnovo. Il **Periodo di Osservazione Facoltativo** non si applica a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** per cui è fornita copertura in base a una qualsiasi polizza di rinnovo o sostitutiva della presente **Polizza** o qualsiasi polizza che offre una copertura analoga, né a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** che sarebbe stato coperto ma non lo è stato a causa dell'esaurimento del massimale disponibile o perché sotto franchigia.

Ai fini del presente punto 1.6 – Periodo di osservazione facoltativo, per "Premio Annuale Intero" si intende la somma del **Premio** e di qualsiasi premio addizionale dovuto in relazione a eventuali **Appendici** emesse durante il **Periodo di Validità della Polizza**.

Le parti non possono recedere nel Periodo di Osservazione, salvo nei casi previsti dalla legge e l'eventuale premio addizionale richiesto in relazione a un Periodo di Osservazione facoltativo si intenderà interamente acquisito alla data di decorrenza del Periodo di Osservazione Facoltativo.

5. Richieste di risarcimento

5.1. Comunicazioni e notifica di una richiesta di risarcimento

La copertura in base alla presente **polizza** è prestata limitatamente i) alle **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta nei confronti della **Società**, e ii) agli **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza**, o qualunque **Periodo di Osservazione Automatico** o **Periodo di Osservazione Facoltativo**, ovvero alle **Richieste di Risarcimento** considerate come se fossero state avanzate per la prima volta, o agli **Eventi Assicurati** considerati come se fossero avvenuti per la prima volta durante uno dei suddetti periodi, come disposto al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** – Richieste di risarcimento, eventi assicurati o circostanze correlate.

La **Società** provvederà, non appena possibile, a comunicare per iscritto all'**Assicuratore**:

- 6.1 qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata per la prima volta nei confronti della **Società** o qualsiasi **Evento Assicurato**; la comunicazione sarà data il prima possibile dopo che il **Dirigente Competente** della **Società** sia venuto a conoscenza per la prima volta di tale **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato**;
- 7.1 qualsiasi circostanza di cui il **Dirigente Competente** della **Società** venga a conoscenza e che abbia ragionevole probabilità di dare luogo a una **Richiesta di Risarcimento** o a un **Evento Assicurato**.

In tutti i casi, la comunicazione va data entro e non oltre:

- 8.1 sessanta (60) giorni dalla fine del **Periodo di Validità della Polizza**; oppure
- 9.1 prima dello scadere del **Periodo di Osservazione Automatico** o del **Periodo di Osservazione Facoltativo**, se attivato.

Tutte le comunicazioni devono essere inviate per iscritto al seguente recapito:

Ufficio Sinistri - Financial Lines
AIG Europe Limited
Rappresentanza generale per l'Italia
Piazza Vetra, 17
20143 MILANO (MI)

oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce.sinistri@aig.com; oppure

la data di spedizione postale sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.

*La violazione o il ritardo nella comunicazione di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dalla presente **Polizza** ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.*

5.2. Richieste di risarcimento, eventi assicurati o circostanze correlate

Qualora venga dato avviso di una **richiesta di risarcimento**, di un **evento assicurato** o di una circostanza conformemente ai termini della presente **polizza**, qualunque **richiesta di risarcimento**, **evento assicurato** o circostanza successiva che insieme a tale **richiesta di risarcimento**, **evento assicurato** o circostanza costituisca una **singola richiesta di risarcimento** si riterrà presentata per la prima volta nella data in cui è stata presentata per la prima volta la **Richiesta di Risarcimento**, in cui si è verificato per la prima volta l'**Evento Assicurato** o in cui è stata comunicata per la prima volta la circostanza, e si riterrà denunciata all'**Assicuratore** nella data in cui ne è stato dato avviso per la prima volta.

5.3. Difesa/Transazione

L'Assicuratore ha il diritto ma non l'obbligo di partecipare alla difesa e la(e) Società hanno l'obbligo di difendersi contro qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei loro confronti e di contestarla, salvo che l'Assicuratore, a sua totale discrezione, decida per iscritto di assumere direttamente la conduzione della difesa e della composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento. Qualora decidesse di non procedere in tal senso, l'Assicuratore avrà il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore che effettui un pagamento in forza della Polizza.

Nel caso in cui decida, a sua totale discrezione, che è necessario l'intervento di un avvocato in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato, l'Assicuratore provvederà a scegliere tale avvocato all'interno dell'elenco dei propri consulenti legali. *L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una richiesta di risarcimento o di un evento assicurato, di versare alla Società la parte residua del massimale.* Una volta effettuato tale versamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti della Società in base alla presente Polizza, compresi eventuali obblighi inerenti alla difesa connessa alla Richiesta di Risarcimento o all'Evento Assicurato in questione.

5.4. Consenso dell'Assicuratore

La Società non deve ammettere né assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo per una composizione stragiudiziale, fare acquiescenza alcuna decisione di condanna al risarcimento dei danni, accollarsi Costi di Difesa o sostenere altri esborsi soggetti ad approvazione in base a una qualsiasi Garanzia senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore (che non potrà essere negata senza ragione, purché all'Assicuratore sia concesso di esercitare tutti i diritti derivanti dalla Polizza). Saranno indennizzabili a titolo di Perdite Pecunarie in base alla presente Polizza soltanto le passività, gli importi riconosciuti in via transattiva, i risarcimenti riconosciuti da sentenze di condanna e i Costi di Difesa che siano stati accettati dall'Assicuratore, nonché i danni riconosciuti da sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali è stata predisposta la difesa in conformità della presente Polizza o da altri Eventi Assicurati gestiti in conformità della presente Polizza.

L'assolvimento dell'eventuale obbligo giuridico di denunciare una violazione effettiva o potenziale della Normativa in Materia di Protezione dei Dati non costituisce un'ammissione di responsabilità ai fini del presente punto 2.4 – Consenso dell'Assicuratore.

5.5. Consenso dell'assicuratore

L'Assicuratore potrà concordare la transazione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato qualora la ritenga vantaggiosa per qualsiasi Società, previa autorizzazione scritta della Società in questione (che non potrà essere negata senza ragione). Qualora una qualsiasi Società non fornisca o neghi il proprio consenso per tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite Pecunarie riferibili a tale Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato sarà limitata all'importo per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via transattiva la Richiesta di Risarcimento o l'Evento Assicurato, sommato ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui l'Assicuratore ha formulato per iscritto la proposta di transazione, al netto di un'eventuale coassicurazione e della Franchigia applicabile.

5.6. Cooperazione

La Società provvederà a sue spese: i) a fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e a collaborare nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato e nell'esercizio del diritto all'indennizzo ii) a usare la normale diligenza e compiere e contribuire a ogni ragionevole sforzo per evitare o diminuire le Perdite Pecunarie ai sensi della presente Polizza; iii) a fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per lo svolgimento di

indagini riguardo ad eventuali **Perdite Pecuniarie** o per la definizione della responsabilità dell'**Assicuratore** in base alla presente **Polizza**.

5.7. Altra assicurazione

Ad eccezione delle **Garanzie** specificamente prestate a primo rischio, tutte le altre **Garanzie** prestate ai sensi della presente **Polizza** opereranno sempre in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione valida ed esigibile, salvo qualora l'altra assicurazione si applichi specificamente a secondo rischio rispetto al **Massimale** previsto dalla presente **Polizza**.

5.8. Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o un qualsiasi **Evento Assicurato** coinvolga sia fattispecie coperte dalla presente **Polizza** sia fattispecie non coperte, i costi di difesa, i risarcimenti di danni e i costi e le spese connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascuna **Società** e l'**Assicuratore** in proporzione ai rispettivi interessi.

6. Disposizioni generali

6.1. Recesso da parte della Contraente

La **Contraente** può recedere dal presente contratto tramite comunicazione scritta di recesso inviata all'**Assicuratore**. Se non è avanzata alcuna **Richiesta di Risarcimento** o non è emerso alcun **Evento Assicurato** e se non è stata notificata alcuna circostanza prima del recesso, l'**Assicuratore** tratterà il pro-rata di **Premio** dovuto per il periodo di rischio effettivamente corso. *Negli altri casi il **Premio** non sarà rimborsato e si intenderà pienamente acquisito alla data di decorrenza.*

6.2. Mancato pagamento del Premio

*In caso di mancato pagamento del **Premio** da parte della **Contraente**, la **Polizza** resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la **Contraente** paga il **Premio** dovuto. Se la **Contraente** non paga i **Premi** successivi o le rate di **Premio** successive alla prima, la **Polizza** rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza di pagamento prevista.*

6.3. Insolvenza

In caso di insolvenza, fallimento o amministrazione controllata di qualsiasi **Società**, l'**Assicuratore** non si intenderà sollevato da nessuno degli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile qualora tali situazioni comportino un aggravamento del rischio.

6.4. Gestione della polizza

La **Contraente** agirà per conto di ogni singola **Società** per quanto riguarda: 1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura e la sottoscrizione delle garanzie; 2) l'esercizio di tutti i diritti della **Società** in base alla presente **Polizza**; 3) tutte le comunicazioni; 4) il pagamento dei **Premi**; 5) le **Appendici** di polizza; 6) la nomina di un consulente legale per la difesa contro una **Richiesta di Risarcimento** o in relazione a un **Evento Assicurato**; 7) la risoluzione delle controversie; e 8) il ricevimento di tutti gli importi che l'**Assicuratore** è tenuto a corrispondere a una **Società** in base alla presente **Polizza**.

La **Contraente** dichiara di essere autorizzata da ciascuna **Società** ad agire per suo conto in base a quanto sopra.

6.5. Cessione

La presente **Polizza** e qualsiasi diritto in essa dedotto o da essa derivante *non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore*.

6.6. Scelta della legge applicabile

La presente **Polizza** e qualsiasi controversia o pretesa traente origine dalla polizza, dal suo oggetto o dalla sua formulazione ovvero emersa in relazione ad essi (comprese controversie o pretese non contrattuali) saranno regolate e interpretate in conformità della legge italiana.

6.7. Diritti di Terzi

La presente **Polizza** non conferisce alcun beneficio a terzi

6.8. Interpretazione

Le descrizioni nelle intestazioni e nei titoli dei paragrafi della presente **Polizza** sono fornite unicamente per praticità e come riferimento e non incidono nel significato del presente contratto. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Le parole che seguono le espressioni "tra cui", "compreso" o altre espressioni analoghe hanno funzione di esempio. Tutti i riferimenti a uno specifico atto normativo comprendono le modifiche e le riformulazioni dell'atto normativo in questione e di atti normativi analoghi in qualsiasi giurisdizione nella quale sia avanzata una **Richiesta di Risarcimento** o si verifichi un **Evento Assicurato**. I riferimenti a cariche, funzioni o titoli comprendono le cariche, le funzioni o i titoli omologhi in qualsiasi giurisdizione nella quale è avanzata una **Richiesta di Risarcimento** o si verifica un **Evento Assicurato**. I termini in **grassetto** rivestono specifici significati; di tali termini è fornita una definizione nelle presenti **Condizioni Generali** o nella sezione di polizza corrispondente alla **Garanzia** applicabile. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente **Polizza** rivestono il significato ad essi normalmente attribuito.

6.9. Risoluzione delle controversie

Salvo diverse disposizioni specifiche della **Polizza**, qualsiasi controversia traente origine dal presente contratto, dal suo oggetto o dalla sua formulazione ovvero emersa in relazione ad essi (comprese controversie o pretese non contrattuali) che non possa essere risolta di comune accordo entro sessanta (60) giorni può essere sottoposta da una o dall'altra parte ad arbitrato, con preavviso di (7) giorni all'altra parte, dinanzi [alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Milano ("**Camera Arbitrale**")], le cui norme si intendono richiamate nel presente articolo; i relativi costi saranno ripartiti in ugual misura tra la **Società** e l'**Assicuratore**. La **Società** e l'**Assicuratore** provvederanno a nominare ciascuno un arbitro, mentre il terzo sarà designato secondo le regole della **Camera Arbitrale**. La lingua utilizzata nel procedimento arbitrale sarà l'italiano. L'arbitrato sarà condotto da un collegio di tre (3) arbitri che dovranno essere a conoscenza degli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle questioni oggetto di controversia. La decisione degli arbitri avrà carattere definitivo e vincolante e sarà trasmessa a entrambe le parti. Gli arbitri non riconosceranno né riceveranno richiesta di liquidare onorari o altre spese legali.

6.10. Clausola Broker

Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente Polizza, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;
- 2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;

3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;

4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.

Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 4.2.1 "Comunicazione delle Richieste di risarcimento".

6.11. Obbligo di Corretta Rappresentanza

6.11.1 Corretta Rappresentazione

Prima della data di decorrenza, e/o di una richiesta di variazione alla presente **Polizza**, la **Società** dovrà predisporre una corretta rappresentazione del rischio da assicurare ai sensi della presente **Polizza**.

La rappresentazione del rischio è corretta se:

(I) rivela ogni circostanza materiale che i Titolari di Informazioni sanno o dovrebbero sapere;

Ai fini di questa clausola i **Titolari di Informazioni** dovrebbero conoscere qualsiasi elemento che possa ragionevolmente essere rivelato da una ragionevole ricerca di informazioni a disposizione della **Società**, incluse le informazioni in possesso dei rappresentanti della **Società** o di coloro per i quali la copertura è fornita da tale polizza; ed un **Titolare di Informazioni** si ritiene debba conoscere ogni circostanza che egli abbia sospettato, e/o avrebbe potuto sapere, ma che deliberatamente si è astenuto dal confermare/verificare o indagare; o

(II) in mancanza, fornisca all'**Assicuratore** informazioni sufficienti a mettere sull'avviso un prudente **Assicuratore** sulla necessità di fare ulteriori indagini al fine di rilevare tali circostanze materiali.

(III) che comunichi le informazioni in un modo che sia ragionevolmente chiaro e comprensibile a un **Assicuratore** prudente; e

(IV) in cui ogni raffigurazione rilevante:

a. fornisca un dato di fatto, che sia sostanzialmente corretto;

b. fornisca un'aspettativa o convinzione, che è fatta in buona fede.

Ai fini di questa clausola i "Titolari di Informazioni" sono coloro che partecipano in nome e per per conto della **Società** al processo di acquisto dell'assicurazione dell'Assicurato insieme con:

(I) la **Società**;

(II) (in tutti gli altri casi) le persone che svolgono un ruolo significativo nel prendere decisioni su come le attività della **Società** devono essere gestite o supervisionate.

6.11.2. Rimedi

Qualora la clausola 3.10.1 di cui sopra non sia rispettata, e, in conseguenza della violazione, l'assicuratore:

(I) non avrebbe sottoscritto la polizza; o

(ii) avrebbe sottoscritta solo a condizioni diverse,

l'Assicuratore avrà nei confronti della Società i seguenti rimedi:

- a. *L'Assicuratore potrà annullare la polizza e rifiutare tutte le Richieste di risarcimento se:*
 - a) *la violazione sia intenzionale o frutto di colpa grave, nel qual caso l'Assicuratore potrà trattenere il premio pagato; o*
 - b) *L'Assicuratore potrà recedere dalla polizza nei termini di cui all'art. 1892, Codice Civile se, in conseguenza della violazione, il sottoscrittore dell'Assicuratore non avrebbe sottoscritto la polizza a qualunque condizione, nel qual caso l'Assicuratore dovrà restituire il premio relativo al periodo non goduto.*
 - c) *In tutti gli altri casi in cui l'Assicuratore avrebbe richiesto un premio maggiore, eventuali somme dovute dall'assicuratore verranno proporzionalmente ridotte in ragione del rapporto fra il premio effettivamente addebitato (il "premio effettivo") ed il premio che sarebbe stato applicato (dal sottoscrittore) per assumere questo rischio (il "Premio di riferimento"); e in aggiunta*

7. Definizioni

7.1. Definizioni

I termini che figurano in **grassetto** nelle presenti **Condizioni generali** e di cui non è fornita una definizione al punto 4.2 – Definizioni generali rivestono il significato loro conferito nella sezione corrispondente alla **Garanzia** applicabile ai fini della copertura assicurativa in essa contemplata.

Taluni termini possono rivestire significati diversi che dipendono dalla specifica **Garanzia**. Laddove per un dato termine è fornita una definizione nell'ambito di più **Garanzie**, il termine riveste il significato ad esso conferito nella sezione di polizza in cui esso compare ma tale significato si applica soltanto ai fini della copertura prestata in base alla **Garanzia** in questione.

7.2. Definizioni generali

I seguenti termini si applicano a tutte le **Garanzie** e rivestono i significati di cui in appresso:

4.2.1 Agenti inquinanti

Qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente o meno in natura, compresi amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffe, spore, funghi, germi, sostanze acide o alcaline, acidi, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e rifiuti. Per rifiuti si intendono i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

4.2.2 Appendice

Documento allegato alla presente **Polizza**, di cui costituisce parte integrante, approvato per iscritto dall'**Assicuratore** e inteso a modificare le condizioni della **Polizza**.

4.2.3 Assicuratore

AIG Europe Ltd.

4.2.4 Condizioni generali

Il presente documento che costituisce parte integrante della presente **Polizza**.

4.2.5 Contraente

La persona giuridica indicata nel **Frontespizio** alla voce "Contraente".

4.2.6 Controllata

Qualsiasi entità di cui la **Contraente**, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue **Controllate**, abbia o abbia avuto il **Controllo** alla data di decorrenza della presente **Polizza** o in una data anteriore.

Per **Controllata** si intende inoltre qualsiasi entità della quale la **Contraente**, direttamente o indirettamente tramite una o più **Controllate** acquisisca il **Controllo** durante il **Periodo di Validità della Polizza**, fermo restando che tale **entità acquisita**:

- 1.1 ottenga un fatturato consolidato inferiore al 15% del fatturato consolidato della **Contraente**; e
- 2.1 abbia meno del 50% del suo fatturato dagli Stati Uniti d'America.

Ai fini della presente definizione, per “**controllo**” si intende la circostanza nella quale la **Contraente**: controlla l'elezione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di tale entità; b. ha il controllo di più della metà dei diritti di voto di tale entità; oppurec. detiene più del cinquanta per cento (50%) delle azioni o quote emesse.

4.2.7 **Copertura**

Qualsiasi copertura attivata dalla **Contraente**, indicata nella tabella delle garanzie nel **Frontespizio** e incorporata nella presente **Polizza**.

4.2.8 **Data di continuità**

La data pertinente indicata nel Frontespizio in corrispondenza del “Riepilogo delle garanzie” e delle “Estensioni di polizza”

4.2.9 **Data di retroattività**

La data di retroattività indicata nel **Frontespizio**.

4.2.10 **Dirigente competente**

Qualsiasi Chief Executive Officer (Amministratore Delegato), Chief Financial Officer (Direttore Finanziario), Chief Compliance Officer (Responsabile della Compliance), Chief Information Officer (responsabile della Comunicazione), Data Protection Officer (Responsabile del Trattamento dei Dati Personalii), Risk Manager (Responsabile dei Rischi) o General Counsel (Responsabile dell'Ufficio Legale o responsabile con carica equivalente).

4.2.11 **Franchigia**

Gli importi applicabili indicati nel **Frontespizio**.

4.2.12 **Massimale aggregato di Polizza**

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

4.2.13 **Massimale di Polizza**

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**.

4.2.14 **Periodo di osservazione**

Periodo immediatamente successivo allo scadere del **Periodo di Validità della Polizza** durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'**Assicuratore** una **Richiesta di Risarcimento** presentata per la prima volta nei confronti della **Società** durante il **Periodo di Validità della Polizza** e coperta dalla presente **Polizza** o qualunque altro **Evento Assicurato** insorto per la prima volta anteriormente allo scadere del **Periodo di Validità della Polizza** e coperto dalla presente **Polizza**.

4.2.15 Periodo di validità della polizza

Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza precisata nel **Frontespizio**.

4.2.16 Polizza

Le presenti **Condizioni generali**, il **Frontespizio**, qualunque **Garanzia** attivata e le eventuali **Appendici** di polizza.

4.2.17 Premio

L'importo indicato come premio nel **Frontespizio**.

4.2.18 Singola Richiesta di Risarcimento

Una o più **Richieste di Risarcimento** ovvero uno o più **eventi assicurati** nella misura in cui tali **Richieste di Risarcimento** o **Eventi Assicurati** traggono origine da, sono basati su, sono correlati a o sono altrimenti attribuibili a una stessa causa o origine. Tali **Richieste di Risarcimento** o **Eventi Assicurati** saranno considerati una **Singola Richiesta di Risarcimento** indipendentemente dal fatto che tali **Richieste di Risarcimento** o **Eventi Assicurati** coinvolgano o non coinvolgano gli stessi ricorrenti o **Assicurati** o che abbiano o non abbiano lo stesso titolo.

4.2.19 Società

La **Contraente** e qualsiasi **Controllata**.

8. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le **Garanzie** in aggiunta alle esclusioni riferite a ciascuna **Garanzia**.

L'Assicuratore non risponde dalle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:

5.1 Condotta Intenzionale

- 10.1 Inosservanza o mancata esecuzione intenzionale di una decisione, un'ingiunzione o un ordine da parte di un giudice, tribunale, arbitro o di un'**Autorità di vigilanza** nella giurisdizione pertinente;
- 11.1 qualsiasi atto criminale, disonesto o fraudolento, fermo restando tuttavia che la presente esclusione 5.1 ii) non si applica alle **Perdite Pecuniarie** conseguenti alla condotta di un **Dipendente** assicurato in base alla copertura di cui al punto 1.2 –**Responsabilità per gli Incidenti Informatici**; oppure
- 12.1 qualunque atto deliberato, intenzionale o imprudente commesso:
 - d. da amministratori, funzionari, soci o dal **Dirigente Competente** della **Società**, che abbiano agito da soli o in collusione con altri; oppure
 - e. da dipendenti della **Società** che abbiano agito in collusione con qualunque amministratore, dirigente, socio o **Dirigente Competente** della **società**.

L'Assicuratore continuerà a tenere indenne la **Società dei Costi di Difesa** ai sensi della presente **Polizza** fino al momento in cui un giudice, tribunale, arbitro o un'**Autorità di vigilanza** avrà stabilito che uno qualsiasi degli atti di cui ai suddetti punti da i) a iii) è stato commesso dalla **Società**. Una volta accertata tale responsabilità, **L'Assicuratore** avrà diritto alla restituzione di qualsiasi importo corrisposto alla **Società** in forza della presente **Polizza**.

5.2 Inquinamento

- 13.1 Reale, asserita o minacciata discarica, dispersione, infiltrazione, liberazione, migrazione o fuga di **Agenti Inquinanti**; oppure

- 14.1 qualsiasi direttiva, richiesta o intervento volto a ottenere l'esame, il controllo, la rimozione di agenti inquinanti, ovvero a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare **Agenti Inquinanti** o a contrastare o valutare gli effetti di tali sostanze.

5.3 **Richieste di risarcimento o circostanze pregresse**

- 15.1 Qualsiasi circostanza che, nella data di decorrenza della presente **Polizza**, un **Dirigente competente** della **Società** avrebbe ragionevolmente potuto ritenere suscettibile di dare origine a una **Richiesta di Risarcimento**; ovvero qualsiasi circostanza, **Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato** denunciati in base a qualsiasi polizza di cui la presente **Polizza** costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito; oppure
- 16.1 qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentatore, qualsiasi indagine, arbitrato, mediazione o altra modalità di risoluzione delle controversie, siano essi pregressi o in corso, di cui il **Dirigente competente** della **Società** sia stato a conoscenza nella **Data di Continuità**, o che derivi dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici a quelli che sono oggetto di tali procedimenti o azioni; oppure
- 17.1 qualsiasi **Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato** che costituirebbe altrimenti una **Singola Richiesta di Risarcimento** insieme ad una qualsiasi richiesta di risarcimento o altra circostanza denunciata ai sensi di una polizza di cui la presente **Polizza** costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito.

5.4 **Sanzioni**

L'**Assicuratore** non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna **Richiesta di Risarcimento** o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l'**Assicuratore**, la sua capogruppo o la sua controllata, nel far ciò, incorrano in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme o regolamenti italiani, dell'Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

5.5 **Imposte**

Imposte dovute a qualunque titolo dalla **Società** (esclusa l'IVA o tasse equivalenti) pagabili in relazione alle coperture **Servizi Informatici**, **Servizi di assistenza Legale**, **Servizi per la tutela della Reputazione**, **Costi di Notifica** e/o **Credit Monitoring** e **ID Monitoring**.

5.6 **Perdite non assicurabili**

Fattispecie di danno non indennizzabili dall'**Assicuratore** in base alle leggi che regolano la presente **Polizza** o nella giurisdizione in cui è presentata una **Richiesta di Risarcimento** o si verifica per la prima volta un **Evento Assicurato**.

9. Reclami e privacy

9.1. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'**Assicuratore** ed indirizzati a:

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano

Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura dell'**Assicuratore** informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. L'**Assicuratore** comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET,

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Oppure tali reclami possono essere indirizzati direttamente al Financial Ombudsman Service, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

Recapito postale:

Financial Ombudsman Service,
Exchange Tower, London, E14 9SR



Telefono: 0800 023 4567 oppure 0300 123 9 123

E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Per i reclami on-line: www.financial-ombudsman.org.uk

La presentazione di un reclamo con la modalità suddetta non pregiudica il diritto di adire le vie legali. Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato/Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Polizza sarà sottoposta al procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione di procedibilità della domanda in materia, tra l'altro, di contratti di assicurazione.

9.2. Politica in materia di privacy

L'informativa dell'**Assicuratore** in materia di trattamento dei dati personali viene consegnata alla Contraente prima della sottoscrizione della Polizza ed è consultabile all'indirizzo www.aig.co.it/itinformativa-privacy.

Fornendo all'**Assicuratore** i dati identificativi di una determinata persona fisica, la **Società** dichiara di essere autorizzato a fornire tali informazioni all'**Assicuratore**. In relazione a qualunque persona fisica di cui fornisca dati personali all'**Assicuratore**, la **Società** si impegna a: a) informare la persona in merito ai contenuti della politica in materia di privacy e b) ottenere, ove previsto dalla legge, il consenso per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e il trasferimento (anche transfrontaliero) di dati di carattere personale che riguardano l'interessato in conformità della politica in materia di privacy.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente



ProfessionalEdge 2016

Allegati/Estensioni

ProfessionalEdge 2016 - Appendice



Pronto Intervento

*Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.*

A condizione che sia pagato il relativo **Premio** addizionale l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono di modificare come segue la sezione di polizza relativa alla garanzia **Gestione di Eventi**:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente appendice **Pronto Intervento**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

*La copertura di cui alla presente appendice **Pronto Intervento** è prestata unicamente in relazione a **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.*

Frontespizio relativo all'appendice "Pronto Intervento"

Consulente di reazione	CMS Cameron McKenna per clienti Corporate/SME o Norton Rose Fulbright per clienti Major
Esperti informatici	

1. La copertura "Gestione di eventi" è modificata mediante l'inserimento del seguente paragrafo:

Ai fini della presente appendice **Pronto Intervento**, non si applica la **Franchigia**.

2. Le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 della sezione relativa alla garanzia **Gestione di Eventi** sono interamente cancellate e sostituite dalle definizioni che seguono:

2.16 Esperti Informatici

L'impresa indicata come tale nel **Frontespizio** della presente appendice.

2.25 Consulente di Reazione (Response advisor)

Lo studio legale indicato nel frontespizio relativo alla presente appendice, o gli studi legali che agiscono su istruzione di detto studio legale, o qualsiasi studio sostitutivo designato dall'**Assicuratore** in caso di conflitto, in relazione al quale o ai quali la **Contraente** sottoscrive un **Incarico Pertinente**.

3. Le seguenti definizioni si intendono aggiunte alla presente appendice **Pronto Intervento**:

2.27 Numero di Emergenza

+44 (0) 1273 730992 per CMS Cameron McKenna

+44 (0) 1273 729225 per Norton Rose Fulbright

2.28 Incarico Pertinente

Accordo tra il **Consulente di Reazione** e la **Società** che disciplina la fornitura di consulenza legale e supporto alla **Società**.

4. La seguente condizione, che si intende aggiunta alle disposizioni di cui alle **Condizioni Generali**, si applica alla presente appendice **Pronto Intervento**:

*La copertura prestata in base alla presente appendice **Pronto Intervento** è disponibile soltanto in relazione a **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza**; l'**Assicurato** si obbliga, quale condizione per l'insorgere degli obblighi dell'**Assicuratore** in virtù della presente appendice, a denunciare all'**Assicuratore** l'**Evento Assicurato**, non appena ragionevolmente possibile, contattando il **Numero d'Emergenza** indicato nella presente appendice.*

Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente



ProfessionalEdge 2016 – Allegati

Responsabilità civile multimediale

*Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.*

A condizione che sia pagato il relativo **Premio** addizionale, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono di modificare la **Polizza** nel modo seguente:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

*La copertura di cui alla presente appendice **Responsabilità Civile Multimediale** è prestata unicamente in relazione a **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.*

1. Copertura

Si conviene di inserire in **Polizza** la seguente copertura aggiuntiva:

1.1. Copertura Responsabilità civile Multimediale

L'Assicuratore indennizzerà o pagherà per conto della **Società** qualsiasi perdita che sia la conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** avanzata da un terzo e concernente **Attività Multimediali**

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato per la copertura della **Responsabilità Civile Multimediale** le seguenti definizioni sono aggiunte a quelle di polizza:

2.1. Richiesta di risarcimento

- (i) richiesta scritta nei confronti di un **Assicurato**; o
- (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale avanzato nei confronti di un **Assicurato**,

Nella quale si contestino **Danni** o si richieda altro rimedio come conseguenza di un **Atto Illecito**.

2.2. Danni

Danni che l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare come conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** come definita da:

(i) giudizio o lodo arbitrale reso nei confronti dell'**Assicurato**;

(ii) Obbligazione pecunaria pagabile dall'**Assicurato** come conseguenza di una transazione negoziata dalla **Società** e che sia stata approvata dall'**Assicuratore**.

La definizione di **Danni** include i danni esemplari e punitivi dove assicurabili ai sensi della legge applicabile al contratto e qualsiasi somma che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare per legge o abbia accettato di pagare a titolo di transazione o fondo per il risarcimento dei consumatori ove previsto dalla normativa applicabile.

2.3. Costi di difesa

Tutti gli onorari i costi e le spese ragionevoli e necessarie, in cui sia incorso l'**Assicurato** con il preventivo consenso dell'assicuratore, in relazione alle indagini, alla necessità di riscontro, difesa, appello e/o transazione di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, tra cui i costi di partecipazione al giudizio sostenuti da o per conto dell'**Assicurato**.

*La definizione di **Costi di Difesa** non include la remunerazione dell'**Assicurato**, il costo del suo tempo o altro costo sopportato dall'**Assicurato**.*

2.4. Attività multimediali

La pubblicazione o trasmissione sul sito della **Società**, o spazio/pagina su Social media di un contenuto multimediale

2.5. Contenuto Multimediale

qualsiasi contenuto multimediale, incluso testo, grafica, audio e video che possano essere trasmesse su internet o una rete di computer (web)

2.6. Assicurato

- (i) la **Società**
- (ii) qualsiasi persona fisica, che sia o sia stato socio, partner, amministratore o dirigente della **Società**
- (iii) qualsiasi **Dipendente**
- (iv) qualsiasi imprenditore indipendente, contratto di lavoro temporaneo, soggetto autoimpegnato, lavoratore somministrato, sotto la dirigenza e la diretta supervisione della **Società**, ma solo in relazione a i servizi che la **Società** fornisce.
- (v) Qualsiasi joint venture dove la **Società** mantenga il controllo operazionale, ma solo nei limiti della'interesse della **Società** in tale Joint venture; e
- (vi) Qualsiasi persona fisica o entità giuridica che l'**Assicurato** è tenuto per contratto ad aggiungere come assicurato addizionale sotto la presente **Polizza**, ma solo quando e nei limiti in cui tale persona fisica o entità giuridica agisca in nome per per conto del **Contraente**.

E solo quando siano svolte **Attività Multimediali** sulla base dei ruoli sopra menzionati.

la definizione di **Assicurato** include altresì qualsiasi ufficio o rappresentanza legale di un **Assicurato** descritta nei punti (ii) e (iii) di cui sopra per le **Perdite** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti di un **Assicurato** per un **atto illecito** commesso nello svolgimento di **Attività Multimediali** in nome e per conto del **Contraente**.

2.7. Perdita

Danni e Costi di Difesa

La definizione di **Perdita** non include:

- f. *danni non compensatori o multipli (eccetto quelli coperti ai sensi della definizione di **Danni**) o danni liquidati;*
- b. *multe e ammende*
- c. *i costi e le spese sostenuti per ottemperare ad un ordine ingiuntivo, una concessione o un contratto di fornitura o altro provvedimento di natura non monetaria.*
- d. *La remunerazione di un **Assicurato**, il costo del suo tempo, o altro costo sopportato dall'**Assicurato**.*

2.15. Atto illecito

Qualsiasi

- (i) Diffamazione sia in forma orale che scritta, lesione della reputazione commerciale o azione volta a danneggiare il personaggio o la reputazione di qualsiasi persona od organizzazione, e la sofferenza mentale o psicologica connesse a tali condotte;
- (i) violazione non intenzionale del diritto d'autore (copyright), titolo, slogan, marchio, nome commerciale, trade dress, brand, marchio di servizio, nome del servizio, nome di dominio o un accordo di licenza;
- (ii) plagio, pirateria o appropriazione indebita o furto di idee o informazioni;
- (iii) invasione, violazione o interferenza con il diritto alla privacy ed alla divulgazione, atto contrario a principi morali/etici, azione per mettere in cattiva luce, divulgazione pubblica di fatti privati, intrusione e

appropriazione del nome commerciale, dell'immagine pubblica o somiglianza; o

- (iv) Abuso di marchi non registrati (passing-off), ma solo se sostenuto in concomitanza con uno degli atti elencati al punto (i) - (iv) di cui sopra.

Che si verificano a partire dalla **Data di Continuità** e prima della fine del **Periodo di Polizza**, ma solo nella misura in cui tali atti riguardano **Attività Multimediali**.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente al presente allegato **Responsabilità Civile Multimediale** in aggiunta a qualsiasi altra esclusione prevista dalla sezione 5 – Esclusioni delle **Condizioni Generali**

L'Assicuratore non risponde delle **Perdite Pecuniarie** originate da, basate su o attribuibili a:

3.1. Anti-Trust

Qualsiasi attuale o affermata violazione della normative in materia antitrust, di restrizione del commercio o di concorrenza sleale.

3.2. Responsabilità assunta, promessa o garanzia legale

Qualsiasi

- (i) promessa o espressa garanzia fatta dall'**Assicurato**; o
(ii) Responsabilità contrattuale o altre obbligazioni contrattuali assunte o accettate da un **Assicurato** a meno che tale responsabilità gli sarebbe stata attribuita anche in assenza di contratto.

3.3. Danni alle persone/danni alle cose

Qualsiasi

- (i) danno fisico, la malattia, invalidità o morte; Tuttavia la presente Esclusione 3.3 non si applica nei confronti di shock nervoso, stress emotivo, angoscia mentale o follia, a meno che non derivanti da quanto sopra;
(ii) Danno a o perdita o distruzione di beni tangibili o impossibilità d'uso degli stessi

3.4. Diritti digitali

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** nei confronti della **Società** avanzata da o in nome di qualsiasi imprenditore indipendente, distributore di terze parti, licenziatario, sub-concessionario, joint venture, venture partner, qualsiasi dipendente delle società precedentemente citate, o qualsiasi dipendente o agente della **Società** derivante da, basato su, o attribuibile a contenziosi per il possesso o l'esercizio di diritti su **Contenuto Multimediale**.

3.5. Responsabilità civile datoriale

Qualsiasi responsabilità civile della **Società** nei confronti del proprio personale (incluso il licenziamento illegittimo, congedo o cessazione, discriminazione, molestie, ritorsioni o altra richiesta di risarcimento relativa a motivi di impiego).

3.6. Dati finanziari

Errori commessi nella predisposizione dei dati finanziari che la **Società** pubblica, incluso il bilancio annuale della

Società e qualsiasi comunicazione al mercato azionario.

3.7. Frode/Infedeltà

18.1 Qualsiasi atto fraudolento o disonesto o omissione dell'**Assicurato**

3.8. Azione governativa/azione dell'autorità di controllo

Qualsiasi azione governativa, dell'autorità di controllo, di licenza o commissione o investigativa.

3.9. Infrastruttura

Qualsiasi

- (i) guasto meccanico
- (ii) guasto elettrico, inclusa l'interruzione della corrente elettrica, aumento, calo di tensione o black-out
- (iii) guasto delle telecomunicazioni o dei satelliti

A meno che tale malfunzionamento derivi esclusivamente da un atto, errore o omissione commessa da un **Assicurato** nello svolgimento di **Attività Multimediali**.

3.10. Assicurato contro assicurato

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata da o per conto di un **Assicurato** o il **Contraente** nei confronti di un altro **Assicurato** o la **Società**.

3.11. Servizi di messaggistica interna

Qualsiasi pubblicazione o trasmissione di **Contenuto Multimediale** che sia fatta su uno qualsiasi dei sistemi di messaggistica interna della **Società**, bacheca, o chat room.

3.12. Sopra-remunerazione

Qualsiasi sconto sul prezzo, premio, riconoscimento o altro beneficio pagato in eccesso all'ammontare pattuito o aspettato.

3.13. Brevetti/segreti commerciali

Qualsiasi

- (i) violazione di un brevetto;
- (ii) perdita del diritto di registrare un brevetto; o
- (iii) Appropriazione indebita di segreti commerciali

3.14. Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari

Qualsiasi attuale o presunta violazione di una legge, regolamento o regola (legislativa o, ove applicabile, di c.d. common law) relativa alla proprietà, acquisto, vendita o offerta di, o sollecitazione di, o offerta di acquisto o vendita di, strumenti finanziari.

3.15. Violazione del diritto d'autore (copyright) del software

Qualsiasi violazione del diritto d'autore (copyright) relativa ad un software, codice sorgente, o licenza software salvo che la stessa derivi da una **Richiesta di Risarcimento** che lamenti una violazione del diritto d'autore (copyright), marchio o brand relativa ad **Attività Multimediali** generate o visulizzate in una pubblicazione o emissione televisiva attraverso l'uso del software.

3.16. Debiti Commerciali

Qualsiasi

- (i) debito commerciale in cui sia incorso l'**Assicurato**, o
- (ii) Garanzia data da un **Assicurato** per un debito.

3.17. Marchi

Qualsiasi violazione di marchi da parte di qualsiasi bene, prodotto o servizio visualizzato o incluso in un contenuto **Multimediale**

3.18. USA/Canada

Qualsiasi:

- 1.1 inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
 - 1.2 qualsiasi violazione effettiva o presunta di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla legge Retirement Income Security del 1974 o di eventuali modifiche
 - 1.3 qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934 o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi legge comune ad essi relativi
 - 1.4 qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC e seguenti e le relative modifiche o qualsiasi norma o regolamento promulgato sensi dello stesso; o
 - 1.5 danni punitivi ed esemplari;
- derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.

3.19. Guerra e Terrorismo

Guerra, terrorismo, invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

4. Condizioni

4.1. Altra assicurazione

La presente **Sezione di Garanzia** si applicherà esclusivamente in eccesso a qualsiasi altra polizza valida ed esigibile di responsabilità civile sottoscritta dall'assicurato.

Fermi ed invariati tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni di polizza

L'Assicuratore
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente

ProfessionalEdge 2016 - Appendice



Incidente riguardante i dati elettronici

*Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.*

A condizione che sia pagato il relativo **Premio** addizionale, o del consenso al versamento del **Premio** addizionale, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono di modificare come segue la sezione di polizza relativa alla copertura **Gestione di Eventi**:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente appendice **Incidente Riguardante i Dati Elettronici**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

*La copertura di cui alla presente **Appendice “Incidente Riguardante i Dati Elettronici”** è prestata unicamente in relazione a **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.*



1. Ai fini della presente appendice **Incidente Riguardante i Dati Elettronici** la definizione di cui all'articolo 2 della sezione di polizza relativa alla copertura **Gestione di Eventi** è interamente cancellata e sostituita dalla seguente definizione:

2.12 Evento Assicurato

Qualsiasi:

- 1.1 **Violazione di Informazioni Riservate;**
- 2.1 **Incidente di Sicurezza;**
- 3.1 **Disfunzione Operativa;** oppure,
- 4.1 **Incidente Riguardante i Dati Elettronici.**

2. Ai fini della presente **Appendice “Incidente Riguardante i Dati Elettronici”**, la seguente definizione è aggiunta alla sezione di polizza relativa alla copertura **“Gestione di Eventi”**:

2.29 Incidente riguardante i dati elettronici

Danneggiamento o distruzione del **Sistema Informatico di una Società** causato da:

- 1.1 accumulo di cariche elettrostatiche o perturbazioni elettromagnetiche;
- 2.1 surriscaldamento di componenti cruciali del **Sistema Informatico della Società**;
- 3.1 sovraccarico di corrente;
- 4.1 condizioni meteorologiche avverse, fulmine o altre calamità naturali;
- 5.1 Incendio, inondazione, e
- 6.1 atti vandalici contro sistemi informatici cruciali della **società**,

in seguito al quale i dati risultano non leggibili da parte di un computer.

Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A:

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente

ProfessionalEdge 2016 - Appendici

Fornitore di servizi esternalizzati (OSP)

*Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.*

A condizione che sia pagato il relativo **Premio** addizionale, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono di modificare come segue la sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete**:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente appendice **Fornitore di Servizi Esternalizzati**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

*La copertura di cui alla presente appendice **Fornitore di Servizi Esternalizzati** è prestata soltanto in relazione agli **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali** e della presente appendice **Fornitore di Servizi Esternalizzati**.*

*La copertura prestata in base alla presente appendice **Fornitore di Servizi Esternalizzati** è soggetta al sottolimite relativo alla garanzia **Interruzione della Rete**, al **Massimale** e ad ogni altro sottolimite indicato nel **Frontespizio** e/o nel frontespizio relativo alla presente appendice.*

Frontespizio relativo all'Appendice "Fornitore di Servizi Esternalizzati"

Sottolimite per gli incidenti di sicurezza subiti dall'OSP		
Sottolimite per le disfunzioni del sistema informatico dell'OSP		
Franchigia temporale applicabile alle disfunzioni dell'OSP		ore



Bring on tomorrow

1. Coperture

L'articolo 1 della sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete** si intende esteso per includere la seguente copertura:

1.1. Perdite dovute a interruzione della rete dell'OSP

L'Assicuratore indennizza la **Società** per eventuali **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** subite dalla **Società** e derivanti da un **Blocco del Sistema Informatico di un OSP**, a condizione che tali **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** siano subite:

- 1.1 dopo la scadenza della **Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni dell'OSP** e durante il **Blocco**, e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della suddetta franchigia temporale; e/o
- 2.1 per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del **Blocco**.

1.2. Costi di interruzione e attenuazione dell'OSP

L'Assicuratore indennizza alla **Società** o paga per conto di quest'ultima eventuali **Costi di Interruzione della Rete** sostenuti dall'OSP dopo la scadenza della **Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni dell'OSP** al fine di attenuare le conseguenze di un **Blocco del Sistema Informatico dell'OSP**.

Detti **Costi di Interruzione della Rete** possono essere sostenuti soltanto durante il **Blocco** e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni decorrente dallo scadere della **Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni dell'OSP**.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente appendice **Fornitore di Servizi Esternezzati**. Qualora uno qualsiasi dei termini o delle espressioni che seguono sia già definito nella sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete**, tale termine o espressione avrà il significato riportato di seguito ai fini della presente appendice **Fornitore di Servizi Esternezzati**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 5.2 - Definizioni generali delle **Condizioni Generali** e all'articolo 2 – Definizioni della sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete**.

2.1. Blocco

- 1.1 Sospensione o deterioramento del servizio erogato dal **Fornitore di Servizi Esternezzati** al quale la **Società** si è rivolta, ove tale sospensione o deterioramento sia causato unicamente da una **Disfunzione del** **dell'OSP**; oppure
- 2.1 impossibilità per la **Società** di accedere ai **Dati** per via della cancellazione, del danneggiamento, del deterioramento, dell'alterazione o della perdita di tali **Dati** ma soltanto se causati da una **Disfunzione del** **dell'OSP**.

2.2. Costi di interruzione della rete

Costi e spese sostenuti in misura ragionevole e necessaria dalla **Società** per ridurre al minimo le **Perdite dovute a Interruzione della Rete** e/o ridurre le conseguenze di un **Blocco** del servizio erogato dal **Fornitore di Servizi Esternezzati** alla **Società**, ad esclusione dei costi sostenuti per esperti forensi o consulenti informatici.

2.3. Perdite dovute a interruzione della rete

- 1.1 Diminuzione dell'utile netto (sia esso derivante o non derivante da un calo della clientela); e

- 2.1 spese, comprese le spese per il personale, sostenute al fine di garantire la prosecuzione della normale attività operativa della **Società**.

Saranno detratti dalle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** gli eventuali importi recuperati da un **Assicurato** (compreso il valore di penali o importi dovuti per mancato rispetto dei livelli di servizio riconosciuti a un **Assicurato**) presso qualsiasi soggetto terzo (compreso qualsiasi **Fornitore di Servizi Esternezzati**) in relazione a o in conseguenza di una **Disfunzione del Sistema Informatico dell'OSP**

2.4. Fornitore di Servizi Esternezzati od OSP

Un'entità non posseduta, gestita o controllata dalla **Società**, alla quale la **Società** abbia conferito l'incarico di fornire servizi specifici (tra cui *web hosting*, elaborazione di pagamenti e raccolta di dati sulla sicurezza informatica, trattamento di dati, delega delle operazioni di trattamento dati, conservazione di dati e/o cancellazione o distruzione di dati) che sarebbero altrimenti svolti internamente, in base a un esplicito accordo contrattuale o altra forma di accordo, ma soltanto nei limiti della prestazione di tali servizi.

2.5. Sistema informatico dell'OSP

Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà di un **Fornitore di Servizi Esternezzati** o da questi gestiti, controllati o noleggiati.

2.6. Disfunzione dell'OSP

Qualsiasi:

- 1.1 disfunzione del sistema informatico dell'OSP, fermo restando, tuttavia, che la copertura assicurativa delle disfunzioni del sistema informatico dell'OSP sarà operante solo se attivata con la presente appendice;
- 2.1 incidente di sicurezza subito dall'OSP.

2.7. Incidente di sicurezza subito dall'OSP

- 1.1 Intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione di accesso) del **Sistema Informatico del Fornitore di Servizi Esternezzati**, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:
 - 2.1 qualsiasi attacco di tipo *denial of service* o *denial of access*; oppure
 - 3.1 qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
 - 4.1 la perdita di **Dati** derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware controllato dal **Fornitore di Servizi Esternezzati** per conto della **Società**.

2.8. Disfunzione del Sistema Informatico dell'OSP

Qualsiasi anomalia, non provocata intenzionalmente e non programmata, del **Sistema Informatico di un OSP** a causa della quale il **Fornitore di Servizi Esternezzati** non sia in grado di fornire alla **Società** i servizi descritti in un **Accordo di Fornitura**.

2.9. Sottolimite per gli Incidenti di Sicurezza subiti dall'OSP

L'importo indicato nel frontespizio relativo alla presente appendice.

2.10. Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni dell'OSP

Lasso di tempo orario, precisato nel frontespizio relativo alla presente appendice, che decorre dall'inizio di un **Blocco**.

2.11. Accordo di Fornitura

Contratto tra una **Società** e un **Fornitore di Servizi Esternezzati** in virtù del quale il **Fornitore di Servizi Esternezzati** fornisce servizi alla **Società** dietro corrispettivo.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente appendice **Fornitore di Servizi Esternezzati** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 6 - Esclusioni delle **Condizioni Generali** e all'articolo 3 - Esclusioni della sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete**.

L'Assicuratore non è tenuto a risarcire le **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:

3.1. Migliorie

Qualsiasi:

- 1.1 aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del **Sistema Informatico di un OSP** affinché tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un **Blocco**; oppure
- 2.1 eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.

3.2. Infrastruttura

Qualsiasi

- 1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'**Assicurato** o del **Fornitore di Servizi Esternezzati**, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente clausola non si applica al **Sistema Informatico di un OSP**;
- 2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un **Assicurato** o di un **Fornitore di Servizi Esternezzati**.
- 3.1 guasto di satelliti.

4. Condizioni

Alla presente appendice "Fornitore di servizi esternalizzati" si applicano le condizioni di cui all'articolo 4 – Condizioni della sezione di polizza relativa alla garanzia "Interruzione della rete".

Restano invariati tutti gli altri Termini e le altre Condizioni ed Esclusioni di Polizza.



L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente



ProfessionalEdge 2016 - Appendice

Disfunzione del sistema informatico

*Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.*

A condizione che sia pagato il relativo **Premio** addizionale, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono di modificare come segue la sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete**:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente appendice **Disfunzione del Sistema Informatico**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

*La copertura di cui alla presente appendice **Disfunzione del Sistema Informatico** è prestata soltanto in relazione agli **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali** e della presente appendice **Disfunzione del Sistema Informatico**.*

*La copertura prestata in base alla presente appendice **Disfunzione del sistema informatico** è soggetta al **sottolimite applicabile alla garanzia "Interruzione della rete"**, al **massimale** e a qualsiasi altro sottolimite indicato nel **Frontespizio** e/o nel frontespizio relativo alla presente appendice.*

Frontespizio relativo all'Appendice "Disfunzione del Sistema Informatico"

Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzione del Sistema Informatico	
Sottolimite Applicabile alle Disfunzione del Sistema Informatico	

1. Coperture

L'articolo 1 della sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete** è modificato con l'inserimento della seguente copertura aggiuntiva:

1.1 Perdite dovute a Interruzione della Rete causata da una Disfunzione del Sistema Informatico

L'Assicuratore indennizza la **Società** per eventuali **Perdite dovute a Interruzione della Rete** subite dalla **Società** e derivanti da un **Blocco causato da una Disfunzione del Sistema Informatico di una Società**, a condizione che tali **Perdite dovute a Interruzione della Rete** siano subite:

- 1.1 dopo la scadenza della **Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni del Sistema Informatico** e durante il **Blocco**, ma comunque per un periodo non superiore a 120 giorni decorrente dallo scadere della **Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni del Sistema Informatico**; e
- 2.1 per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del **Blocco**.

1.2 Costi di Interruzione e Attenuazione

L'Assicuratore indennizza alla **Società** o paga per conto di quest'ultima eventuali **Costi di Interruzione della Rete** sostenuti dopo che sia trascorso metà del periodo corrispondente alla **Franchigia Temporale Applicabile alle Disfunzioni del Sistema informatico** al fine di attenuare le conseguenze di un **Blocco del Sistema Informatico di una Società**.

Detti **Costi di Interruzione della Rete** devono essere sostenuti soltanto durante il **Blocco** e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni decorrente dallo scadere della **Franchigia Temporale**.

2. Definizioni

2.1 Blocco causato da una Disfunzione del Sistema Informatico

- 1.1 Sospensione o deterioramento del servizio fornito dal **Sistema Informatico della Società**, causato unicamente da una **Disfunzione del Sistema Informatico**; oppure
- 2.1 impossibilità per la **Società** di accedere ai **Dati** per via della cancellazione, del danneggiamento, del deterioramento, dell'alterazione o della perdita di tali **Dati** ma soltanto se tali eventi sono provocati da una **Disfunzione del Sistema Informatico**.

2.2 Disfunzione del Sistema Informatico

- 1.1 Interruzione involontaria e non programmata del **Sistema Informatico di una Società**; oppure
- 2.1 azione negligente od omissione da parte di un dipendente della **Società** nelle operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento del **Sistema Informatico di una Società**, ma ad esclusione di qualsiasi operazione di gestione, manutenzione o potenziamento di qualunque **Servizio Cloud** utilizzato dalla **Società** o di qualsiasi dispositivo utilizzato da un dipendente secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al **Sistema Informatico di una Società** o ai **Dati** ivi contenuti.

2.3 Sottolimite applicabile alle Disfunzioni del Sistema Informatico

L'importo indicato nel frontespizio relativo alla presente appendice.

2.4 Franchigia Temporale applicabile alle Disfunzioni del Sistema Informatico

Lasso di tempo orario precisato nel frontespizio relativo alla presente appendice e decorrente dall'inizio di un **Blocco**.

3. Condizioni

Si applicano alla presente appendice le condizioni di cui all'articolo 4 – Condizioni della sezione di polizza relativa alla garanzia **Interruzione della Rete**.

Restano invariati tutti gli altri **Termini e le altre Condizioni ed Esclusioni di Polizza**.

L'Assicuratore

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

La Contraente

ProfessionalEdge 2016 - Appendici

Trasferimento fraudolento di fondi

*Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.*

A condizione che sia pagato il relativo **Premio** addizionale, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono di modificare la **Polizza** nel modo seguente:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

*La copertura di cui alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** è prestata unicamente in relazione a **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Validità della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.*

Frontespizio relativo all'appendice "Trasferimento fraudolento di fondi"

Sottolimite applicabile al Trasferimento Fraudolento di Fondi	[xxx]
---	-------

1. Copertura

Si conviene di inserire in **Polizza** la seguente copertura aggiuntiva:

Trasferimento fraudolento di fondi

L'**Assicuratore** risarcisce la **Società** per le **Perdite Pecuniarie Dirette** derivanti dalla sottrazione di fondi della **Società** da un **Conto di Pagamento** a seguito di un **Attacco Hacker** al **Sistema informatico della Società** da parte di un **Soggetto Terzo** in conseguenza del quale vengano impartite **Istruzioni Elettroniche** fraudolente apparentemente provenienti dalla **Società** o da una persona o organizzazione autorizzata dalla **Società** e dirette a ottenere l'addebito, il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi dal **Conto di Pagamento** da parte dell'istituto finanziario.

La massima esposizione dell'**Assicuratore** in aggregato per tutte le **Perdite Pecuniarie Dirette** in base alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** non può superare il sottolimite indicato nel **Frontespizio Relativo all'Appendice "Trasferimento Fraudolento di Fondi"**.

2. Definizioni

Ai fini della presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi**, le seguenti definizioni si intendono aggiunte alle definizioni di polizza:

2.1. Autenticazione

Metodo utilizzato dall'istituto finanziario per:

- 1.1 confermare l'identità del mittente della comunicazione o del chiamante in caso di transazione verbale;
- 2.1 verificare che i dati o la comunicazione siano stati trasmessi dal mittente; e
- 3.1 verificare che il mittente/chiamante disponga delle necessarie autorizzazioni.

In relazione alle sole istruzioni impartite via telex o fax, come condizione essenziale per l'erogazione della copertura in base alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** qualunque comunicazione via telex e/o fax deve essere protetta tramite chiave valida scambiata tra la **Società** e l'istituto finanziario allo scopo di tutelare l'integrità della comunicazione.

2.2. Sistema informatico della società

Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della **Società** o da questa gestiti, controllati o noleggiati.

2.3. Dati

Informazioni digitali o digitalizzate, memorizzate in forma elettronica, relative al **Conto di Pagamento**.

2.4. Istruzioni elettroniche

Istruzioni per l'**Autenticazione** trasmesse in forma elettronica dalla **Società** all'istituto finanziario. Tali istruzioni comprendono le comunicazioni via fax e telex **autenticate**.

Le **Istruzioni Elettroniche** comprendono le comunicazioni verbali successive all'ottenimento fraudolento di **Dati** da parte di un **Soggetto Terzo** in conseguenza dell'**Attacco Hacker** al **Sistema Informatico della Società**.

2.5. Attacco hacker

Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato al **Sistema Informatico della Società** o utilizzo non autorizzato dello stesso.

2.6. Conto di Pagamento

Un conto di cui la **Società** è titolare presso un istituto finanziario e dal quale la **Società** o una persona fisica o giuridica autorizzata dalla **Società** può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi.

2.7. Soggetto terzo

Qualsiasi Soggetto diverso da:

- 4.1 un dipendente, oppure
- 5.1 una persona o organizzazione autorizzata dalla **Società** a impartire tali istruzioni.

2.8. Perdite Pecuniarie Dirette

L'importo dei fondi sottratti dal **Conto di Pagamento** della **Società**

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** e integrano le esclusioni di cui alla sezione 5 delle **Condizioni Generali**.

3.1. Accesso autorizzato

*L'Assicuratore non risponde delle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi persona o **Soggetto Terzo** che sia stato autorizzato ad accedere al **Sistema Informatico della Società**, tranne qualora tale persona o **Soggetto Terzo** abbia ottenuto l'accesso pur non disponendo del livello di autorizzazione richiesto.*

3.2. Danni indiretti o consequenziali

*L'Assicuratore non risponde dei danni diversi dall'importo dei fondi direttamente sottratti dal **Conto di Pagamento** della **Società** né comunque dei danni indiretti o consequenziali.*

Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente approva specificamente per iscritto le seguenti clausole:

ProfessionalEdge 2016: Frontespizio	2
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici	7
3. Esclusioni	12
Copertura per Interruzione della rete	15
3. Esclusioni	18
4. Condizioni.....	20
Copertura per Gestione di eventi	22
3. Esclusioni	27
Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi	29
3. Esclusioni	32
4. Condizioni.....	33
Condizioni generali	34
1. Massimali e franchigie	35
2. Richieste di risarcimento	37
3. Disposizioni generali.....	39
4. Definizioni.....	42
5. Esclusioni	44
6. Reclami e privacy	45
Allegati/Estensioni	48
Pronto Intervento	49
Responsabilità civile multimediale	51
3. Esclusioni	54
4. Condizioni.....	56
Incidente riguardante i dati elettronici	58
Fornitore di servizi esternalizzati (OSP).....	60
3. Esclusioni	63
4. Condizioni.....	63
Disfunzione del sistema informatico	65
3. Condizioni.....	67
Trasferimento fraudolento di fondi	68
3. Esclusioni	70

La Contraente



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Come utilizziamo i Dati Personalni

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I **"Dati Personalni"** identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personalni riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personalni con noi.

Le tipologie di Dati Personalni che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personalni raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personalni da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personalni possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personalni - Per le finalità di cui sopra i Dati Personalni possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personalni saranno condivise con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personalni (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inserite in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personalni possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personalni possono essere trasferite a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personalni siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personalni - Per mantenere i Vostri Dati Personalni protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personalni a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personalni per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personalni. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personalni, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personalni, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy - Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulgiamo i Vostri Dati Personalni sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetrà 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabilella protezionedeldati.it@aig.com.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetrà, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225